XV legislatura

Documento di consultazione per la riforma del bilancio comunitario (SEC (2007) 1188 def.)

N. 68
4 ottobre 2007

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XV legislatura

Documento di consultazione per la riforma del bilancio comunitario (SEC (2007) 1188 def.)

Dossier n. 68
4 ottobre 2007

Servizio affari internazionali

Direttore
Maria Valeria Agostini tel. 06 6706_2405

Segretario parlamentare
Documentarista
Federico Pommier Vincelli _3542

Segreteria

Fax 06 6706_4336
Simona Petrucci _2989
Marzia Aizpuru _3666

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali
(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare
capo ufficio
Alessandra Lai _2969

Segretario parlamentare
Documentarista
Elena Di Pancrazio _3882

Coadiutori parlamentari
Nadia Quadrelli _2653
Laura E. Tabladini _3428
Monica Delli Priscoli _4707

Ufficio per le Relazioni Interparlamentari
(Assemblee Consiglio d'Europa, OSCE, INCE)
fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio
Stefano Filippone Thaulero _3652

Segretario parlamentare Documentarista
Giuseppe Trezza _3478

Coadiutori parlamentari
Daniela Farneti _2884
Antonella Usiello _4611

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea
fax 06 6706_3677

Consigliere parlamentare capo ufficio
Luigi Gianniti _2891

Consigliere
Davide A. Capuano _3477

Segretari parlamentari Documentaristi
Patrizia Borgna _2359
Luca Briasco _3581
Viviana Di Felice _3761

Coadiutori parlamentari
Marianna Guarino _5370
Silvia Perrella _2873
Antonia Salera _3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato
fax. 06 233237384

Segretario parlamentare
Interprete Coordinatore
Paola Talevi _2482

Coadiutore parlamentare
Adele Scarpelli _4529

Segretari parlamentari Interpreti
Alessio Colarizi Graziani 3418
Patrizia Mauracher _3397
Claudio Olmeda _3416
Cristina Sabatini _2571
Angela Scaramuzzi _3417

Ha collaborato la dott.ssa Maria Ruggieri, stagista presso il Servizio

INDICE

		Pag.
NOTA ILLUSTRATIVA	"	i
Comunicazione della Commissione - Riformare il bilancio, cambiare l'Europa: Documento di consultazione pubblica in vista della revisione del bilancio 2008/2009 (SEC (2007) 1188 def., del 12 settembre 2007)	"	1
Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2006/C 139/01, del 14 giugno 2006)	"	15
Risoluzione del Parlamento europeo, del 29 marzo 2007, sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea	"	33

NOTA ILLUSTRATIVA

1. Premessa

Il presente *dossier* ha ad oggetto il **documento di consultazione pubblica** sulla riforma del bilancio comunitario, che la Commissione europea ha pubblicato il 12 settembre 2007 (in allegato)[1], in vista della revisione del bilancio prevista per il 2008/2009.

Tale documento si inserisce, infatti, all'interno della tematica della **revisione delle prospettive finanziarie**[2] **2007-2013**, che dovrà delineare la struttura e gli orientamenti delle future priorità di spesa dell'Unione e rispondere, soprattutto all'esigenza di fare una valutazione per il prossimo quadro finanziario relativo al periodo 2008-2009.

Si ricorda che l'intesa sulle prospettive finanziarie 2007-2013 è stata raggiunta nel corso del **Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005**, che ha portato all'approvazione del documento CADREFIN 268 avente ad oggetto la **proposta** sulle **prospettive finanziarie** per il **periodo** che va dal **2007** al **2013** (in allegato).

La proposta del Consiglio dell'Unione europea, del 19 dicembre 2005, si articola in **tre parti**:

- la **prima parte** del documento è quella relativa alle **spese** che vengono raggruppate in **cinque rubriche** (talvolta divise in sottorubriche) che, da un lato semplificano e razionalizzano gli strumenti del bilancio, dall'altro indicano le **priorità politiche dell'Unione**[3];

---

[1] Secondo quanto stabilito nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 16 dicembre 2003, la Commissione europea, nella fase di definizione di una politica e in quella preliminare all'adozione di atti normativi comunitari, può pubblicare dei documenti di consultazione che hanno lo scopo di incentivare le parti interessate ad offrire il loro contributo, dando loro la possibilità di contribuire alla fase di elaborazione delle norme europee.

[2] L'adozione delle prospettive finanziarie, che fissano la cornice delle categorie di spesa per periodi di sette anni non è espressamente prevista dal Trattato CE, ma viene operata, a partire dal 1988, mediante la conclusione di Accordi interistituzionali tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, al fine di assicurare, nei limiti delle risorse proprie, l'ordinato andamento delle spese dell'Unione e di migliorare la procedura di adozione del bilancio annuale.
Con gli accordi interistituzionali sulle prospettive finanziarie, Parlamento, Consiglio e Commissione riconoscono che ciascuno degli importi stabiliti rappresenta un **massimale annuo di spesa per il bilancio generale dell'Unione europea** e si impegnano a rispettare i diversi massimali di spesa nel corso di ciascuna delle corrispondenti procedure di bilancio e nel corso dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio interessato. La procedura di adozione delle prospettive finanziarie prevede un'intesa **all'unanimità** tra i 27 capi di stato e di governo.

[3] Le cinque rubriche riguardano la competitività per la crescita e l'occupazione (rubrica 1 A), la coesione per la crescita e l'occupazione (rubrica 1 B), la preservazione e gestione delle risorse naturali (rubrica 2), la libertà, sicurezza e giustizia (rubrica 3 A), altre politiche interne (rubrica 3 B), l'UE come *partner* globale (rubrica 4), l'amministrazione (rubrica 5).

- la **seconda parte** del documento riguarda il meccanismo delle **entrate dell'Unione**, ossia il sistema delle **risorse proprie**[3];
- la **terza parte**, infine, prevede una **clausola di revisione** delle entrate e delle spese del quadro finanziario dell'Unione, per sostenere la modernizzazione e per migliorarla costantemente, tenuto conto delle trasformazioni e dei cambiamenti che negli ultimi anni hanno investito l'Unione. Con tale clausola, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione e procedere ad una revisione generale e approfondita, comprendente tutti gli aspetti relativi alle spese dell'Unione, compresa la PAC, e alle risorse, inclusa la correzione per il Regno Unito, e a presentarla nel 2008/9.

Il **17 maggio 2006** tale proposta si è trasformata in **accordo interistituzionale** fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (in allegato). Tale accordo interistituzionale, attualmente in vigore, contenente il quadro finanziario per il periodo 2007-2013, ha lo scopo di dare attuazione alla disciplina di bilancio, di migliorarne lo svolgimento della procedura annuale e di garantirne una sana gestione finanziaria. La Dichiarazione n. 3 sulla revisione del quadro finanziario (allegata all'Accordo interistituzionale), ribadisce l'invito rivolto alla Commissione europea, formulato nella parte terza del Consiglio europeo del dicembre 2005, a procedere ad una revisione delle spese e delle entrate dell'Unione.

---

[3] Il bilancio dell'Unione europea, fatte salve le entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie (art. 269 Trattato CE). Le **risorse proprie** sono costituite dai dazi doganali, dai prelievi riscossi sulle importazioni di prodotti agricoli, dai proventi dell'IVA e da un'ultima risorsa, istituita con l'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio del 1988. Tale risorsa consiste in contributi versati dagli Stati membri nell'ipotesi in cui le precedenti risorse non siano sufficienti a garantire la copertura del bilancio comunitario. In seguito alla Decisione del Consiglio del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, tali contributi non vengono più calcolati in percentuale sul prodotto nazionale lordo (PNL) dei singoli Stati membri, bensì calcolando il reddito nazionale lordo (RNL). La parte del bilancio non finanziata da risorse proprie, è costituita da imposte e prelievi effettuati sui redditi del personale, interessi bancari, rimborsi di aiuti comunitari non utilizzati, interessi di mora e il saldo dell'esercizio precedente.
Il sistema delle risorse proprie garantisce, conformemente alle disposizioni del **Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984** (avente ad oggetto l'importo della compensazione da concedere alla Gran Bretagna per alleggerire il suo contributo al bilancio europeo), che nessuno Stato si faccia carico di un onere di bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa.
Degna di nota è **la risoluzione del Parlamento europeo sul futuro delle risorse proprie nell'Unione europea**, presentata dal deputato francese Lamassoure e adottata in plenaria il 29 marzo 2007 (in allegato). Il documento prefigura uno sviluppo in due fasi del sistema delle risorse proprie: la prima fase prevede l'applicazione di una serie di principi fondamentali volti a migliorare il sistema delle contribuzioni nazionali al bilancio comunitario; la seconda fase, invece, prevede la creazione di un'autentica risorsa propria per l'Unione europea, nel pieno rispetto del principio della sovranità fiscale degli Stati membri.

2. Documento di consultazione pubblica della Commissione europea in vista della revisione del bilancio, prevista per il 2008/2009

Il documento della Commissione europea SEC(2007) 1188 def., del 12 settembre 2007 (su iniziativa del presidente della Commissione europea Barroso e della Commissaria per la programmazione finanziaria e il bilancio Dalia Grybauskaitė), in vista della revisione del bilancio, rappresenta il primo passo verso un processo di riforma di tutti gli aspetti delle spese e delle entrate dell'Unione europea. Tale documento, avente come scopo quello di determinare le priorità di spesa per il periodo relativo al biennio 2008-2009, è un documento mediante il quale la Commissione si propone di avviare un ampio processo di **consultazione** con le parti interessate a livello locale, regionale e nazionale, al fine di analizzare e valutare le politiche dell'Unione. La Commissione intende invitare gli attori, a tutti i livelli, a partecipare ad un dibattito aperto sulle sfide future e su come orientare la spesa comunitaria. Tale revisione non propone un nuovo quadro finanziario, bensì delinea la struttura e gli orientamenti delle future priorità di spesa dell'Unione. La Commissione invita, pertanto, gli attori a rispondere alle domande presenti nel documento, così da permettere loro di partecipare attivamente al processo di revisione del bilancio.

Il documento della Commissione è diviso in **tre sezioni**.

A) La **prima sezione** riguarda il **bilancio come strumento per la realizzazione degli obiettivi politici**.

A partire dagli anni Ottanta, grazie allo strumento dei quadri finanziari, il bilancio è stato uno strumento di stabilità per lo sviluppo dell'Unione europea. Con gli anni, in seguito ai processi di integrazione europea, la struttura e l'entità del bilancio hanno subito profondi cambiamenti. Il bilancio dell'Unione, infatti, è aumentato in termini reali, ma il suo volume relativo rispetto al reddito nazionale lordo, è diminuito, nonostante l'Unione si sia allargata e abbia aumentato le proprie competenze. Il bilancio, tuttavia, dimostra di essere uno strumento efficace ai fini della realizzazione degli obiettivi politici dell'Unione. E' per questo motivo che necessita di una revisione che tenga conto delle trasformazioni in corso e, dunque, delle nuove priorità dell'Unione stessa. Resta da dire, però, che non tutte le politiche dell'Unione europea implicano una spesa. Le politiche fondamentali, come la politica commerciale e la politica della concorrenza, infatti, raggiungono i loro risultati con mezzi diversi e hanno poca relazione con la revisione del quadro finanziario pluriennale. Nel caso di altre politiche, come quella di coesione e quella relativa alla mobilità degli studenti, le risorse finanziarie, invece, sono indispensabili per la realizzazione degli obiettivi.

Per quanto riguarda la **struttura della spesa**, il documento evidenzia che nel 1965 le spese relative alla **politica agricola comune** rappresentavano il 35,7 percento del bilancio europeo, fino ad arrivare al 70,8 percento nel 1985. Nel 2013, invece, è prevista una riduzione della spesa per la PAC (che arriverà al 32 percento).

Nel 1965, soltanto il 6 percento del bilancio europeo veniva utilizzato per la **politica di coesione**. Tale percentuale, rimasta tale negli anni Ottanta, ha subito notevoli trasformazioni con l'Atto Unico europeo, entrato in vigore il 1° luglio 1987. Con l'Atto Unico europeo si è arrivati ad un **incremento** della spesa per la **coesione economica e sociale**. Nel 1988, infatti, le spese per la coesione rappresentavano solo il 17,2 percento, Tale percentuale è ancora maggiore nel quadro finanziario attuale, con una percentuale del 35,7 percento prevista per il 2013.

Per quanto riguarda le altre politiche (competitività, relazioni esterne, sviluppo rurale), il primo quadro finanziario, risalente al 1988, destinava a tali settori solamente il 7,3 percento del bilancio. Nel 2013, invece, queste politiche riceveranno il 26 percento delle risorse: in particolare il **10,2 percento** sarà destinato alla **competitività**, il **6,3 percento** per le **azioni esterne**, il **7,3 percento** per lo **sviluppo rurale**.

B) La **seconda sezione** analizza in che misura la riforma del bilancio possa fornire il **massimo valore aggiunto** nell'affrontare le sfide dell'Unione europea. La spesa dell'Unione deve, dunque, realizzare gli obiettivi fissati nel miglior modo possibile e deve produrre un esito che, né a livello nazionale, né locale, si potrebbe ottenere.

I **principi di sussidiarietà e di proporzionalità**, dunque, risultano essere gli strumenti più efficaci che determinano **il valore aggiunto della spesa dell'Unione**. Raggiungere il massimo valore aggiunto vuol dire determinare le priorità di spesa e incanalare le risorse nei settori che generano migliori vantaggi.
Le sfide per il futuro riguarderanno i seguenti obiettivi:

- promozione della conoscenza, della competitività, della mobilità e dell'innovazione;
- trasformazione in un'economia della conoscenza e dei servizi;
- rinnovamento demografico, miglioramento della qualità del lavoro;
- potenziamento della coesione economica e sociale, ritenuta fondamentale, soprattutto per quei Paesi il cui PIL pro capite sia inferiore al 75 percento della media comunitaria;
- lotta al cambiamento climatico e riduzione delle crescenti emissioni di gas ad effetto serra;
- garanzia della sicurezza, sostenibilità e competitività delle fonti energetiche;
- miglioramento della sicurezza delle frontiere meridionali ed orientali dell'Europa;
- lotta alla criminalità e al terrorismo.

Per garantire il necessario valore aggiunto, è necessario che le istituzioni, in particolare la Commissione, dispongano di strumenti efficaci e allo stesso tempo efficienti. Ciò che la Commissione propone è un giusto **equilibrio tra gestione centralizzata e decentrata**. Circa il 22 percento dei fondi, infatti, viene gestito dalla Commissione; il 76 percento, invece, è affidato agli Stati membri (e in questo caso si

parla di "gestione concorrente"); le restanti risorse, invece, vengono gestite dalla organizzazioni internazionali o dai Paesi terzi.

Viene, inoltre, proposta una maggiore **semplificazione degli strumenti di attuazione del bilancio dell'Unione**, per creare un nuovo equilibrio tra semplificazione della struttura del bilancio dell'Unione e sana gestione finanziaria. Utili ai fini di una migliore gestione delle risorse sono, inoltre, le **agenzie esecutive**, incaricate di svolgere alcune funzioni di gestione in relazione ai fondi gestiti direttamente dalla Commissione. Altro strumento efficace ai fini dell'attuazione delle politiche europee è il **cofinanziamento**, che rappresenta uno strumento di partenariato tra l'azione regionale, nazionale e comunitaria. Il cofinanziamento, che garantisce la complementarietà tra l'intervento dell'Unione europea e quello degli Stati nazionali, costituisce un elemento chiave delle politiche strutturali e di sviluppo rurale (che rappresentano più del 40 percento della spesa dell'Unione).

C) La **terza sezione**, infine, analizza il problema del finanziamento del bilancio e, dunque, il sistema delle **risorse proprie dell'Unione**. Si ricorda che la principale fonte di finanziamento dell'Unione europea è rappresentata da una risorsa basata sul reddito nazionale lordo degli Stati membri. Tale risorsa ha superato le altre fonti di finanziamento, ossia i dazi doganali e i prelievi agricoli (cd. "risorse proprie tradizionali") e una risorsa basata sull'imponibile IVA. Il sistema delle risorse proprie ha subito una notevole trasformazione. Nel 2013, infatti, la risorsa RNL costituirà circa il 74 percento delle entrate, rispetto al 13 percento per i dazi doganali e i prelievi agricoli e al 12 percento per la risorsa basata sull'IVA. Nel 1988, invece, la risorsa RNL rappresentava meno dell'11 percento delle entrate dell'Unione europea, rispetto al 28 percento generato dai dazi doganali e dai prelievi agricoli e al 57 percento proveniente dall'imponibile IVA.

3 Conclusioni

Con tale documento, dunque, la Commissione invita gli attori, a tutti i livelli, a partecipare al processo decisionale comunitario in materia di bilancio. All'interno del documento, la stessa Commissione pone una serie di domande che stimolano gli attori, siano essi a livello locale, nazionale o europeo, a riflettere su come il bilancio possa migliorare le politiche dell'Unione, sui criteri atti a garantire la concreta attuazione del principio del valore aggiunto europeo, sulle misure necessarie per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di esecuzione del bilancio. La Commissione chiede, inoltre, se sia possibile migliorare la trasparenza e la responsabilità in materia di bilancio. Si ritiene opportuno precisare che la Commissione terrà conto di tale processo di consultazione nella presentazione della revisione del bilancio relativa al periodo 2008-2009.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.9.2007
SEC(2007) 1188 def.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

RIFORMARE IL BILANCIO, CAMBIARE L'EUROPA:

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA IN VISTA DELLA REVISIONE DEL BILANCIO 2008/2009

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

RIFORMARE IL BILANCIO, CAMBIARE L'EUROPA

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA IN VISTA DELLA REVISIONE DEL BILANCIO 2008/2009

Introduzione

Una revisione globale della spesa e delle risorse

Nel maggio del 2006 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concordato che quest'ultima avrebbe avviato una revisione approfondita del bilancio dell'UE. La Commissione è stata invitata a

> *"procedere a una revisione generale e approfondita comprendente tutti gli aspetti relativi alle spese dell'UE, compresa la politica agricola comune, e alle risorse, inclusa la correzione per il Regno Unito, e a presentarla nel 2008/2009."*[1]

L'agenda politica dell'Unione europea è in una fase di profonda modernizzazione. La globalizzazione ha generato nuove sfide e il dibattito sull'Europa è dominato da nuovi problemi, come ad esempio i cambiamenti climatici, l'energia e la migrazione. L'innovazione, le competenze e la presenza di condizioni imprenditoriali favorevoli sono più che mai fondamentali per la strategia riguardante la crescita e l'occupazione. Mai come oggi i cittadini desiderano vedere i valori e gli interessi dell'Europa proiettati a livello mondiale. L'allargamento ha rafforzato l'esigenza di promuovere la coesione sociale, economica e territoriale.

Il bilancio rappresenta un importante strumento che consente all'UE di realizzare gli attuali obiettivi politici, promuovere il cambiamento e massimizzare l'impatto a lungo termine dell'azione dell'UE. Sono trascorsi 20 anni dal primo quadro finanziario ed è giunto il momento di avviare una riflessione a livello europeo per spianare la strada ad un rinnovato accordo sugli orientamenti delle politiche di spesa dell'UE che possa far fronte alle nuove sfide del prossimo decennio e degli anni successivi.

La revisione del bilancio costituisce un'opportunità senza precedenti per eseguire una valutazione approfondita del bilancio dell'UE e del suo finanziamento, senza dover tener conto dei vincoli di un negoziato sul quadro finanziario. Sarà necessario adottare una visione di lungo termine per decidere come impostare già da ora il bilancio per attuare le politiche dell'UE e affrontare le sfide dei prossimi decenni. La revisione non proporrà dunque un nuovo quadro finanziario pluriennale per il periodo a partire dal 2014 (questo compito spetta alla nuova Commissione), né stabilirà l'importo globale e la ripartizione dettagliata del bilancio dell'UE. Piuttosto, essa delineerà la struttura e gli orientamenti delle future priorità di spesa dell'Unione, valutando gli elementi in grado di garantire il massimo valore aggiunto e i migliori risultati. Inoltre, la revisione esaminerà come funziona il bilancio, come assicurare il giusto equilibrio tra continuità e gestione delle nuove sfide e se sia opportuno o meno attuare

---

[1] Dichiarazione n. 3 allegata all'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, GU C 139 del 14.6.2006.

una diversa gestione. Infine, essa cercherà di individuare, in un'ottica nuova, il modo migliore per fornire le risorse necessarie per finanziare le politiche dell'UE.

Preparazione della revisione

Lo scopo del presente documento è avviare un ampio processo di consultazione con le parti interessate a livello locale, regionale e nazionale nonché a livello europeo al fine di stimolare un dibattito aperto sulle finanze dell'UE.

La sezione 1 inquadra il bilancio UE e illustra come esso possa essere utilizzato come strumento per riflettere le priorità politiche in costante evoluzione. La sezione 2 presenta alcuni elementi chiave per esaminare in quale misura la riforma del bilancio UE possa fornire il massimo valore aggiunto nell'affrontare le sfide di lungo termine dell'Unione europea. La sezione 3 analizza la questione del finanziamento del bilancio.

La consultazione costituirà un'importante piattaforma per i lavori della Commissione relativi alla revisione. Essa sarà integrata da un'azione preparatoria nei principali settori di spesa nei quali l'Unione europea ha effettuato ingenti investimenti e in cui un efficiente impiego delle risorse è particolarmente importante per il successo della politica. La politica agricola comune sarà sottoposta ad un esame dello "stato di salute" con l'obiettivo di migliorare ulteriormente le riforme del 2003 e contribuire al dibattito sulle future politiche in campo agricolo. La quarta relazione sulla coesione adottata a maggio ha esaminato i progressi compiuti in termini di riduzione delle disparità regionali e valutato i risultati ottenuti fino ad oggi dalla politica di coesione. Tali valutazioni mirano a verificare se le politiche funzionano come dovrebbero in un'Unione di 27 Stati membri. Oltre a produrre adeguamenti immediati in alcuni casi, esse contribuiranno a definire la visione di lungo termine della revisione. Inoltre, la Commissione ha avviato un dialogo con una serie di illustri esperti accademici e intrapreso diversi studi orizzontali e settoriali per integrare i risultati della consultazione. Con l'aiuto delle rappresentanze degli Stati membri, la Commissione accompagnerà il processo di consultazione promuovendo e sostenendo il dibattito a livello nazionale, regionale e locale.

Come previsto dall'accordo interistituzionale del maggio 2006 che stabilisce l'attuale quadro finanziario, il Parlamento europeo parteciperà alla revisione in tutte le fasi della procedura. Inoltre, la revisione sarà accompagnata da una valutazione del funzionamento dell'attuale accordo interistituzionale.

La consultazione invita le parti interessate a fornire il proprio contributo alla revisione del bilancio 2008-2009 da parte della Commissione, che sarà a sua volta l'oggetto di un importante dibattito all'interno delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri. L'approccio adottato dalla Commissione è aperto e imparziale: essa preparerà la revisione evitando qualsiasi preconcetto e invita tutte le parti interessate a partecipare alla consultazione.

Il processo di consultazione

I contributi devono essere inviati entro il **15 aprile 2008** all'indirizzo **budget-review@ec.europa.eu**. I contributi particolarmente lunghi dovrebbero essere accompagnati da una sintesi. Essi saranno pubblicati sul sito web

http://ec.europa.eu/bilancio/reform/index_en.htm salvo espresso parere contrario dei mittenti[2]. La Commissione pubblicherà le osservazioni inviate al sito web nel loro formato originale. Esse non dovrebbero pertanto contenere informazioni riservate.

I principali messaggi e orientamenti che emergono dai contributi verranno presentati in occasione di una grande conferenza che sarà organizzata al termine del periodo di consultazione. Essi verranno inoltre pubblicati sul sito web della Commissione dedicato alla revisione del quadro finanziario pluriennale http://ec.europa.eu/bilancio/reform/index_en.htm.

1. IL BILANCIO DELL'UE DALLE SUE ORIGINI

1.1. Un bilancio per la realizzazione degli obiettivi politici

Il bilancio UE è spesso oggetto di fraintendimenti. Esso è al contempo imponente in termini assoluti (oltre 100 miliardi di euro l'anno) e modesto come percentuale della spesa complessiva dell'UE (meno del 2,5%). Pur essendo stato la fonte di crisi politiche periodiche, il bilancio UE è anche stato utilizzato come strumento di stabilità per lo sviluppo dell'UE attraverso i successivi quadri finanziari a partire dagli anni '80. In questo periodo il bilancio è aumentato in termini reali, ma il suo volume relativo rispetto al RNL è diminuito, nonostante l'Unione si sia allargata e abbia assunto nuove competenze.

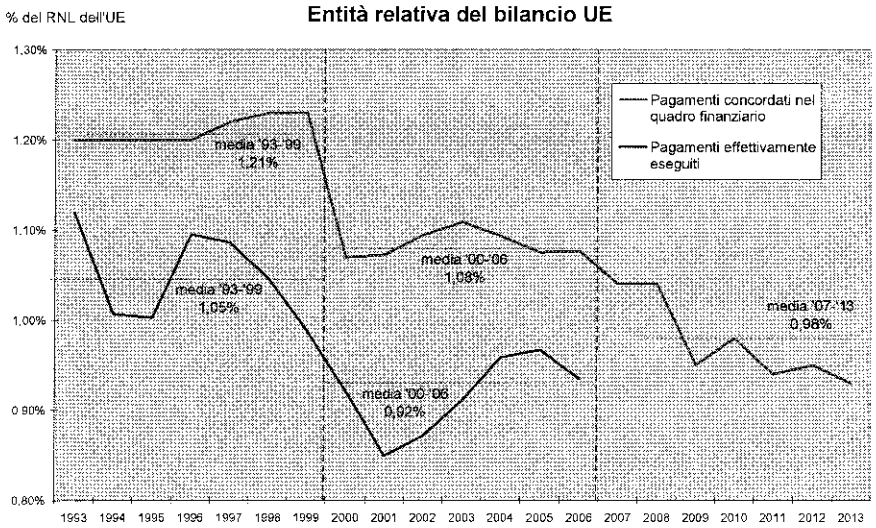

Il bilancio si è rivelato uno strumento chiave per la realizzazione degli obiettivi politici dell'UE. Esso rappresenta un investimento per promuovere gli obiettivi dell'Europa e i cittadini pretendono e meritano i migliori risultati possibili da tale investimento. È pertanto necessario garantire che il bilancio raggiunga i massimi risultati, sia gestito in maniera

2 Si noti tuttavia che, di norma, le osservazioni e i contributi di singoli cittadini sono pubblicati nel sito web della Commissione in forma anonima, ossia senza indicare il nome e recapito dell'autore, precisando solo il paese di residenza. Coloro che desiderano vedere pubblicato il proprio nome e recapito insieme al contributo inviato, devono indicarlo espressamente al momento dell'invio.

ineccepibile e riesca a produrre miglioramenti concreti nella vita quotidiana dei cittadini. In altre parole, esso deve poter cambiare per tener conto delle priorità in costante trasformazione e per accompagnare il processo di integrazione europea nel corso della sua evoluzione.

La spesa dell'UE deve essere coerente con le altre azioni al fine di attuare l'agenda politica dell'Europa ed essere riconosciuta a pari titolo come uno dei tanti strumenti disponibili, come ad esempio la legislazione, l'eliminazione degli ostacoli normativi, la pressione sulle politiche di spesa nazionali, il coordinamento delle politiche o lo scambio di idee e delle migliori pratiche e le valutazioni inter pares. Non tutte le politiche dell'UE implicano una spesa, a parte i costi amministrativi di base. Le politiche fondamentali, come ad esempio la politica commerciale e la politica della concorrenza, raggiungono i loro risultati con mezzi diversi e hanno poca o nessuna pertinenza con la revisione del quadro finanziario pluriennale. Nel caso delle altre politiche (ad esempio la politica di coesione e la mobilità degli studenti) la disponibilità delle risorse finanziarie è essenziale per la realizzazione degli obiettivi.

Il sostegno finanziario generato delle politiche dell'UE può assumere forme e attingere a fonti diverse, ivi compresi i prestiti e le garanzie di prestito della Banca europea per gli investimenti o i bilanci degli Stati membri in caso di cofinanziamento nonché i finanziamenti privati nel caso del partenariati pubblico-privati. Laddove è stato utilizzato, il bilancio UE ha dimostrato di essere lo strumento più equo ed efficiente per il raggiungimento dei risultati.

1.2 Il bilancio come strumento per rispondere alle priorità in costante evoluzione

Le politiche dell'UE hanno subito notevoli trasformazioni nel corso degli ultimi decenni e il bilancio ha cercato sia di promuovere che di riflettere tale evoluzione.

Il bilancio UE ha rispecchiato le principali tappe dell'integrazione europea. Il Mercato unico, l'allargamento, lo sviluppo di una visione globale per l'Europa: tutte queste fasi hanno richiesto una reimpostazione delle spesa dell'UE. Il 2008 segnerà una nuova tappa, poiché per la prima volta la quota principale del bilancio UE andrà alla crescita economica e all'occupazione.

L'andamento della spesa dell'UE ha registrato sostanziali cambiamenti nel corso degli anni: tradizionalmente, una parte preponderante del bilancio UE veniva destinata ad un numero relativamente ristretto di politiche. All'interno e al di là di queste ultime sono cambiati gli obiettivi politici perseguiti e le priorità della spesa. La riforma del bilancio è tradizionalmente destinata ad incontrare numerose resistenze. Tuttavia, nonostante la sfida politica associata a tale riforma, è stato possibile attuare importanti cambiamenti e riorientamenti, anche se la risposta ha spesso tardato a manifestarsi.

La struttura e l'entità del bilancio hanno subito una costante evoluzione:

- All'inizio del processo di integrazione ciascuna delle tre Comunità europee disponeva di un proprio bilancio specifico. Il primo bilancio della Comunità economica europea (CEE) era estremamente modesto e copriva esclusivamente le spese amministrative. Il bilancio generale del 2007 è principalmente un bilancio operativo, che autorizza stanziamenti di pagamento pari a 115,5 miliardi di euro per la crescita sostenibile, la tutela delle risorse naturali, la cittadinanza, la libertà, la sicurezza e la giustizia e l'azione esterna dell'Unione.
- Nel 1965 i pagamenti destinati alla politica agricola comune (PAC) assorbivano il 35,7% del bilancio per arrivare fino al 70,8% nel 1985. Nel primo anno del quadro finanziario 1988-1992, la spesa per la PAC rappresentava ancora il 60,7% del bilancio. Nel 2013 la

percentuale della spesa tradizionale della PAC (escluso lo sviluppo rurale) si sarà quasi dimezzata (32%) a seguito della riduzione in termini reali nel corso dell'attuale periodo di finanziamento.

- Nel 1965 soltanto il 6% del bilancio europeo veniva speso per la politica di coesione. Tale percentuale non ha registrato aumenti sostanziali fino agli anni '80 (10,8% nel 1985). L'Atto unico europeo ha posto un nuovo accento sulla coesione economica e sociale ed è stato accompagnato da un sensibile incremento della spesa per la coesione. Già nel 1988 gli importi stanziati per le azioni strutturali erano saliti al 17,2% e rappresenteranno il 35,7% del bilancio UE nel 2013. Almeno due terzi di tali fondi saranno destinati alla competitività, alla crescita e all'occupazione.
- Inizialmente i finanziamenti per le altre politiche (principalmente competitività, azioni esterne e sviluppo rurale) erano assai limitati. Il primo quadro finanziario assegnava a tali settori soltanto il 7,3% del bilancio. Con il nuovo accento posto sullo sviluppo economico e sulla competitività queste politiche riceveranno il 26% delle risorse nel 2013 (10,2% per la competitività, 6,3% per le azioni esterne e 7,3% per lo sviluppo rurale).

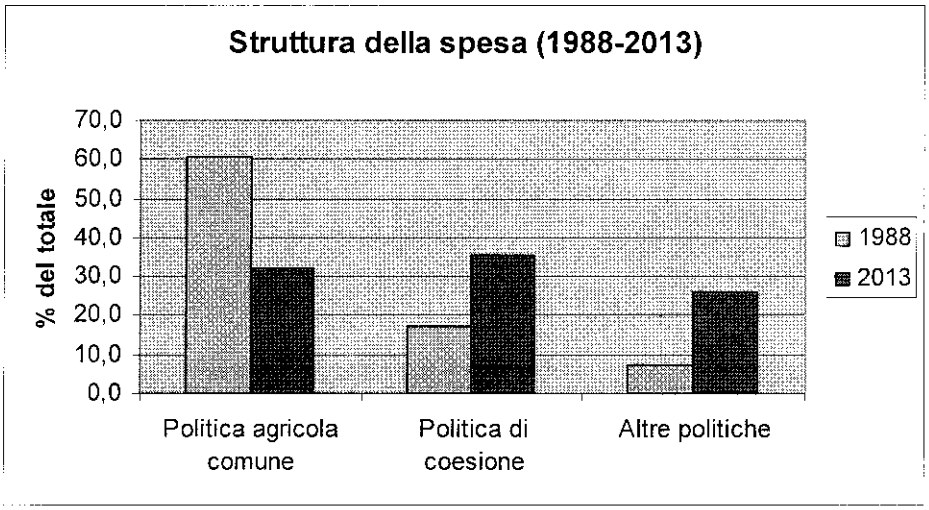

Le politiche di spesa per il periodo 2007-2013 pongono un nuovo accento sulla crescita e l'occupazione e sulle nuove politiche come ad esempio la libertà, la sicurezza e la giustizia. Nel contempo, la decisione di avviare una revisione riconosce l'esigenza di eseguire una valutazione più approfondita, al fine di offrire una visione di lungo termine per ispirare le proposte per il prossimo quadro finanziario e oltre. Occorre sviluppare un bilancio per il futuro, prevedendo le sfide del domani in un mondo in rapida evoluzione.

Oltre al problema dell'evoluzione del bilancio da un quadro finanziario all'altro, vi è anche il problema della flessibilità all'interno di ciascun quadro finanziario. Sebbene la continuità favorisca alcuni programmi di spesa, il bilancio UE deve potersi anche adeguare efficacemente alle mutevoli circostanze politiche ed essere in grado di migliorare la capacità di risposta politica.

- Il bilancio UE ha risposto in maniera sufficiente al mutare delle esigenze?
- Come si dovrebbe conciliare l'esigenza di stabilità con l'esigenza di flessibilità all'interno dei quadri finanziari pluriennali?

2. Impostare il futuro bilancio dell'UE: il valore aggiunto della spesa dell'UE

La spesa pubblica a livello europeo (nazionale e locale) deve dare ai cittadini la certezza che essa si concentri sulle loro priorità e che i fondi destinati all'UE siano ben spesi. La disciplina finanziaria continua ad imporre rigorose limitazioni sulla spesa pubblica a tutti i livelli. La spesa UE deve pertanto basarsi su una valutazione del valore aggiunto dei diversi elementi della spesa dell'UE.

Tale valore aggiunto dipende da diversi fattori. La spesa dell'UE ha una dimensione politica (ad esempio deve dar prova di solidarietà, accrescere la visibilità e soprattutto promuovere i principali obiettivi delle politiche dell'Unione). Essa deve offrire un risultato a livello europeo che non si sarebbe potuto ottenere con nessun'altra spesa a livello nazionale o locale e deve essere organizzata in maniera tale da realizzare gli obiettivi fissati.

Ottimizzare la spesa dell'UE significa pertanto operare delle scelte e concentrare le risorse nei settori in cui essere generano i maggiori vantaggi. La revisione di bilancio 2008-2009 dovrebbe aiutare a operare tali scelte e a determinare le priorità di spesa: alcune politiche potrebbero non aver più bisogno dei finanziamenti europei, mentre in altri settori i risultati potrebbero essere limitati; d'altra parte, ci potrebbero essere nuove priorità politiche trasversali che richiedono nuove risorse. Nel contempo, si dovrà tenere conto anche dell'esigenza di completare le attività in corso e di continuare a finanziare le politiche che producono risultati validi.

2.1. Prepararsi alle sfide del domani

Negli ultimi due anni, l'Unione europea ha accelerato il processo di cambiamento e sviluppato un'agenda politica lungimirante che determinerà le azioni prioritarie dell'Unione nel corso del prossimo decennio e oltre. Le nuove sfide strategiche suscettibili di influenzare in maniera significativa il futuro indirizzo degli interventi dell'UE sono le seguenti:

- L'Europa deve promuovere i suoi valori in uno scenario caratterizzato da una crescente *diversità* e da progressivi *mutamenti* e all'interno di un ordine globale sempre più complesso. La competizione per la conquista delle risorse e dei mercati si è intensificata. Gli equilibri economici stanno cambiando. L'apertura di nuovi e vasti mercati crea nuove e immense opportunità per gli europei, ma metterà a dura prova la *capacità* dell'Europa *di adattarsi ulteriormente agli adeguamenti strutturali e di gestirne le conseguenze sociali.*
- La globalizzazione stimola il progresso *scientifico e tecnologico* e rende la dimensione europea ancora più importante per la promozione della *conoscenza, della mobilità, della competitività e dell'innovazione*. L'UE può contribuire a massimizzare i vantaggi della sua dimensione continentale per promuovere l'eccellenza e tradurla in crescita.
- La trasformazione in *un'economia della conoscenza e dei servizi* rappresenta una nuova rivoluzione paragonabile alla precedente transizione dall'economia agricola a quella industriale. Essa ridisegna la natura del lavoro. Le tecnologie dell'informazione e le competenze personali sono in forte richiesta. Troppi giovani (uno su sei) abbandonano ancora la scuola troppo presto e non possiedono neanche le competenze di base richieste dall'economia della conoscenza.
- Gli attuali tassi di natalità modificheranno la *struttura e gli equilibri delle nostre società,* creando notevoli problemi in termini di efficienza economica e di equità intergenerazionale. Sono necessarie riposte adeguate per promuovere il rinnovamento demografico, allungare la vita lavorativa e migliorarne la qualità, promuovere un'Europa

più produttiva e dinamica, integrare i migranti e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche. Il sostegno al crescente numero di nuclei familiari "a doppio reddito", per contribuire a conciliare impegni familiari e vita professionale, rappresenta un altro aspetto importante.

- *La solidarietà* e l'impegno dell'Europa a garantire la giustizia sociale rappresentano una dimensione importante dello stile di vita europeo in un mondo globalizzato. L'UE ha efficacemente utilizzato il suo bilancio come strumento per promuovere lo sviluppo economico nelle sue regioni meno avanzate. Tuttavia, le accresciute disparità createsi in seguito all'allargamento sottolineano l'importanza della *coesione economica e sociale* e inducono a chiedersi quale sia il modo migliore per utilizzare proficuamente il bilancio per promuovere la solidarietà. Tra il 1988 e il 2007 l'allargamento ha prodotto un aumento della popolazione dell'UE del 50%. Nel 1988 quattro Stati membri su 12 avevano un PIL pro capite inferiore al 75% della media europea. Due decenni dopo, 10 Stati membri su 27 si trovano nella stessa situazione e sette di essi hanno un PIL pro capite inferiore al livello registrato dallo Stato membro più povero nel 1988.
- L'impatto dei *cambiamenti climatici* sull'ambiente e sulla società occupa ormai un posto centrale nell'agenda europea e impone alla classe politica di formulare risposte efficaci utilizzando gli strumenti politici di cui dispone l'UE. Ciò riguarda sia le iniziative per mitigare i cambiamenti climatici riducendo le crescenti emissioni di gas ad effetto serra che le misure necessarie per adattarsi alle conseguenze di tali cambiamenti.
- Alla pressione esercitata dai cambiamenti climatici sull'ambiente rurale e marino si accompagnano l'evoluzione demografica e la richiesta dei consumatori di conferire una nuova dimensione alle politiche dell'Unione europea in materia di agricoltura, ambiente rurale, *società rurale* e zone marine.
- Garantire la sicurezza, la sostenibilità e la competitività delle *fonti energetiche* rappresenta una delle principali sfide della nostra società. La natura limitata dell'offerta, la crescente domanda a livello mondiale e l'obbligo di ridurre le emissioni confermano ancora una volta l'esigenza di sviluppare in Europa un'economia a basse emissioni di carbonio.
- *La pressione esercitata dai flussi migratori* avrà una particolare incidenza sull'Europa a causa della sua prossimità alle regioni più povere del mondo e a quelle più esposte agli effetti dei cambiamenti climatici. Il crescente deterioramento della situazione lungo le frontiere meridionali ed orientali dell'Europa richiederà una risposta energica da parte dell'UE, il che significa migliorare la sicurezza lungo le frontiere, elaborare soluzioni innovative in materia di gestione dei flussi migratori e attuare misure convincenti per eliminare le cause che sono all'origine della migrazione, ossia la guerra, l'instabilità e la povertà.
- La dimensione europea continua a svolgere un ruolo sempre più importante per garantire la *sicurezza e l'incolumità* dei cittadini (lotta alla criminalità e al terrorismo e prevenzione dei rischi nel settore dei trasporti, dell'ambiente, della salute e della sicurezza). Le nuove minacce per la sicurezza appaiono oggi più differenziate, meno visibili e meno prevedibili. La combinazione di dispositivi necessari per garantire un'efficace risposta europea in questi settori richiede un attento coordinamento dei diversi attori e degli strumenti disponibili.
- La globalizzazione impone all'Europa di sviluppare una *forte presenza a livello mondiale* per garantire un'efficace proiezione dei suoi valori ed interessi. L'allargamento e il rafforzamento della solidarietà reciproca hanno reso l'Unione un attore più credibile ed efficiente sulla scena internazionale. Nel contempo, è cambiato il contesto globale. Il

mondo è oggi più interdipendente e il forte impegno da parte dell'Europa a garantire la stabilità e la prosperità delle regioni limitrofe, a sviluppare un reale multilateralismo, a difendere i diritti umani e lo Stato di diritto e il suo ruolo di primo piano nella lotta contro la povertà non sono più soltanto una questione di principio, bensì una necessità vitale. Sta scomparendo la distinzione tra politiche nazionali ed estere e i grandi temi trasversali, come ad esempio la gestione dei cambiamenti climatici e la biodiversità, i cambiamenti demografici e la migrazione, la competitività, il terrorismo, la criminalità organizzata e l'energia possono ormai essere affrontati soltanto su scala internazionale.

È fondamentale che le leve della politica dell'UE siano adatte a far fronte a queste e ad altre nuove sfide. Le risorse finanziarie rappresenteranno inevitabilmente un elemento importante del mix di politiche necessarie per rispondere alle aspettative dei nostri cittadini. Sebbene la maggior parte dei finanziamenti venga attinta da fonti diverse dal bilancio UE, quest'ultimo può svolgere un ruolo importante, se utilizzato in maniera mirata per promuovere efficacemente il cambiamento.

2.2. L'equilibrio tra spesa europea e spesa nazionale

Nel bilancio come altrove, l'azione dell'UE dovrebbe fornire dei chiari vantaggi aggiuntivi rispetto all'azione intrapresa dai singoli Stati membri per promuovere l'interesse comune europeo.

La sussidiarietà e la proporzionalità rappresentano pertanto dei criteri fondamentali che determinano il valore aggiunto della spesa dell'UE. In base al principio di sussidiarietà, l'Unione può intervenire soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri (a livello centrale, regionale o locale) e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione. Il principio di proporzionalità prevede invece che il contenuto e la forma dell'azione dell'UE non vadano al di là di quanto necessario per raggiungere i suoi obiettivi. Lo strumento scelto è proporzionato se risulta essere lo strumento più appropriato a disposizione per realizzare un dato obiettivo.

Il ricorso al bilancio UE sulla base di tali principi avviene quando risulta essere lo strumento politico più efficiente a disposizione per fornire una risposta adeguata ad un determinato problema. La sussidiarietà e la proporzionalità implicano pertanto una valutazione dei fattori dai quali dipende il buon esito di una determinata politica, come ad esempio la sua dimensione transnazionale, le potenziali economie di scala o di scopo, i requisiti in termini di massa critica, le preferenze locali, i costi di coordinamento e le altre circostanze politiche.

2.3. Attuazione delle politiche dell'UE

Le politiche europee devono essere attuate in maniera efficace ed efficiente per garantire il necessario valore aggiunto. Le istituzioni, in particolare la Commissione, sono responsabili dell'impiego delle risorse finanziarie e devono essere in grado di dimostrare che il bilancio viene gestito applicando i massimi standard e che esse dispongono di meccanismi di attuazione efficaci ed efficienti.

Gli aspetti più importanti a tal riguardo sono i seguenti:

- **Equilibrio tra ripartizione del sostegno tra varie attività e concentrazione delle risorse disponibili**: la concentrazione su un numero più limitato di obiettivi politici

potrebbe generare economie di scala e, in alcuni casi, salvaguardare i bilanci nazionali. Tuttavia, questo approccio potrebbe privare gli altri settori del sostegno finanziario.

- **Equilibrio tra gestione centralizzata e decentrata:** attualmente i fondi UE vengono attuati attraverso diversi metodi di gestione. Circa il 22% viene gestito a livello centrale dalla Commissione; la gestione di circa il 76% dei fondi è affidata dalla Commissione agli Stati membri ("gestione concorrente"); le restanti risorse vengono gestite dalle organizzazioni internazionali o da paesi terzi. L'evoluzione delle politiche impone di avviare una nuova analisi per determinare in quale misura le diverse modalità garantiscano una sana gestione finanziaria e stabilire se l'attuale ripartizione rappresenti la soluzione idonea.

- **Maggiore semplificazione e potenziamento degli strumenti di attuazione:** il debutto del nuovo periodo di finanziamento all'inizio di quest'anno è stato caratterizzato da una notevole semplificazione della struttura del bilancio UE e dei relativi strumenti di attuazione. I programmi sono stati riorganizzati per contribuire ad applicare il principio "un programma, un fondo" e creare un nuovo equilibrio tra semplificazione dei programmi dell'UE e sana gestione finanziaria. La coerenza tra i vari programmi e un'attuazione economicamente efficiente degli stessi sono fondamentali per garantire un valore aggiunto.

- **Effetto leva sulle risorse:** la scelta del metodo di gestione contribuisce a determinare la misura in cui il bilancio UE riesce a far leva su altre risorse attraverso altri strumenti dell'UE come ad esempio la Banca europea per gli investimenti, la spesa pubblica nazionale, regionale e locale o i contributi del settore privato.

- **Il ricorso alle agenzie esecutive:** la possibilità di creare agenzie incaricate di svolgere alcune funzioni di gestione in relazione ai fondi gestiti direttamente dalla Commissione ha facilitato il ricorso a personale specializzato per talune attività di gestione, rafforzato la visibilità della gestione dei programmi e generato economie di scala. Essa ha tuttavia anche sollevato alcuni interrogativi riguardo all'equilibrio ottimale tra funzioni politiche e di gestione all'interno delle istituzioni.

- **Cofinanziamento:** il cofinanziamento rappresenta un esempio di partenariato tra l'azione regionale, nazionale e comunitaria in sede di attuazione delle politiche dell'UE. Esso rafforza la titolarità dell'azione e crea un ulteriore incentivo a garantire la complementarità tra l'azione dell'UE e quella nazionale. Il cofinanziamento obbligatorio a livello di Stati membri costituisce un elemento chiave delle politiche strutturali e di sviluppo rurale dell'Unione, che rappresentano, collettivamente, oltre il 40% della spesa nell'attuale periodo di finanziamento.

- **Garantire la massima trasparenza, visibilità e responsabilità nella gestione del bilancio** al fine di salvaguardare la legittimità e la fiducia dei cittadini nell'Unione europea.

Un altro aspetto correlato è la flessibilità. La sana gestione finanziaria potrebbe essere rafforzata attraverso una maggiore flessibilità, che consenta di riassegnare le risorse tra o all'interno delle varie linee di bilancio. Ciò potrebbe aiutare a indirizzare il sostegno verso i programmi più efficienti in termini di efficacia dei costi e sulla base di altri criteri, come ad esempio la capacità di assorbimento registrata.

- Le nuove sfide politiche descritte in questo documento riassumono in maniera efficace i principali problemi che l'Europa dovrà affrontare nel corso dei prossimi decenni?
- Quali sono i criteri atti a garantire la concreta attuazione del principio di valore aggiunto europeo?
- Quali sono le misure necessarie per garantire che le priorità di spesa rispettino in maniera adeguata gli obiettivi politici? Quali sono i cambiamenti necessari?
- Quali dovrebbero essere i margini temporali del riorientamento della spesa?
- Quali sono le misure necessarie per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di esecuzione del bilancio?
- È possibile migliorare ulteriormente la trasparenza e la responsabilità in materia di bilancio?
- Il rafforzamento della flessibilità può contribuire a massimizzare il rendimento della spesa dell'UE e la capacità di risposta politica del bilancio UE?

3. FINANZIAMENTO DEL BILANCIO

3.1. Il sistema delle risorse proprie dell'UE

Le entrate complessive dell'UE devono essere uguali alla spesa totale e non devono superare la soglia concordata (l'1,31% del reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE per gli stanziamenti per impegni e l'1,24% per gli stanziamenti per pagamenti).

La principale fonte di finanziamento del bilancio UE è rappresentata attualmente da una risorsa basata sul reddito nazionale lordo degli Stati membri. Tale risorsa ha superato le altre fonti di finanziamento, ossia i dazi doganali e i prelievi agricoli (le "risorse proprie tradizionali") e una risorsa basata sull'imponibile IVA. Il sistema delle risorse proprie ha subito una notevole trasformazione dall'inizio del primo quadro finanziario. Nel 1988 la risorsa RNL rappresentava meno dell'11% delle entrate dell'UE, rispetto al 28% generato dai dazi doganali e dai prelievi agricoli e al 57% proveniente dall'imponibile IVA. Nel 2013 la risorsa RNL costituirà circa il 74% delle entrate, rispetto al 13% per i dazi doganali e i prelievi agricoli e al 12% per la risorsa basata sull'IVA.

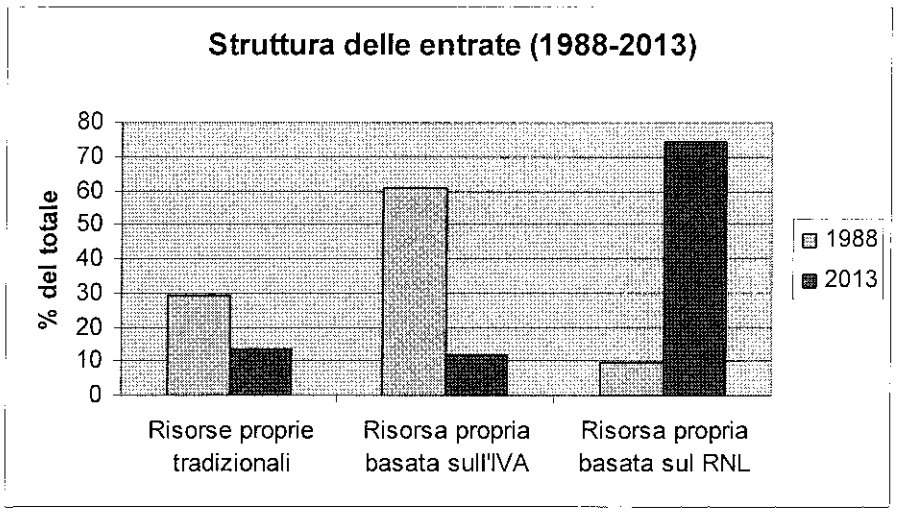

Le fonti e i meccanismi di finanziamento del bilancio UE dovrebbero garantire un adeguato finanziamento delle politiche dell'UE. Essi dovrebbero essere valutati sulla base di principi concordati, come ad esempio l'efficienza energetica, l'equità, la stabilità, la visibilità, la semplicità, l'efficacia amministrativa in termini di costi, l'autonomia finanziaria e la sufficienza. Nessuna delle fonti di finanziamento del bilancio UE soddisfa nella stessa misura tutti questi principi ed è difficile proporre un sistema di finanziamento "ideale". Tuttavia, la struttura delle risorse dovrebbe riflettere il più possibile i più importanti principi di finanziamento, riducendo nel contempo al minimo gli effetti negativi dal punto di vista degli altri principi fondamentali. Per raggiungere tale obiettivo è necessario operare delle scelte sui principi e sulla loro importanza.

Sebbene l'attuale sistema sia riuscito a fornire risorse sufficienti per finanziare il bilancio UE, si continua a discutere se sia possibile migliorare le fonti di finanziamento per soddisfare meglio i relativi principi. Le due principali fonti di entrate (le risorse proprie basate sull'IVA e sul RNL) presentano molte delle caratteristiche dei contributi nazionali e vengono spesso percepite come tali. Esse provengono dal Tesoro dei singoli Stati membri e vengono a volte presentate come voce di spesa nei bilanci nazionali. Di conseguenza, spesso gli Stati membri tendono a giudicare le politiche e le iniziative dell'UE in termini di risultati rapportati ai rispettivi contributi nazionali, invece di soffermarsi in primo luogo sul valore globale generato dal perseguimento di talune politiche a livello europeo.

La composizione generale del sistema delle risorse proprie dell'Unione rappresenterà pertanto un elemento importante da esaminare nel contesto della revisione.

3.2. Correzioni

Negli anni successivi all'accordo di Fontainebleau del 1984, in base al quale *"ogni Stato membro con un onere di bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa potrà beneficiare di una correzione a tempo debito"*, sono stati introdotti diversi meccanismi permanenti o temporanei di correzione sul fronte delle entrate. Tali correzioni, ivi compresa la correzione per il Regno Unito (che consiste fondamentalmente nel rimborso del 66% della differenza tra i contributi RNL e IVA del Regno Unito al bilancio e le sue entrate), i versamenti forfettari a favore dei Paesi Bassi e della Svezia, le aliquote IVA ridotte per i Paesi Bassi, la Svezia, la Germania e l'Austria e una trattenuta forfettaria pari al 25% delle risorse proprie tradizionali per gli Stati membri che le riscuotono, hanno considerevolmente ridotto la semplicità e la trasparenza del sistema. Inoltre, questa logica, accompagnata dal crescente accento posto su un approccio prettamente "contabile", il cui principale obiettivo è massimizzare i risultati, ha creato alcune tensioni tra gli Stati membri e colorato il dibattito pubblico sul valore della spesa dell'UE e sui vantaggi della stessa appartenenza all'Unione.

Alla luce di tale scenario, la revisione analizzerà se e in quale misura i nuovi meccanismi di correzione e i relativi principi siano ancora giustificati. Un consenso sulle priorità di spesa potrebbe già facilitare la riforma del sistema delle risorse proprie dell'UE. La revisione dovrebbe inoltre valutare attentamente le eventuali risorse proprie alternative, tenendo conto della sovranità nazionale in materia di politica fiscale e, ad esempio, della mobilità transfrontaliera di alcune basi imponibili e dell'impatto di tali risorse sulle relative politiche dell'UE.

- Quali principi dovrebbero essere posti alla base delle entrate del bilancio e come dovrebbero essere incorporati nel sistema delle risorse proprie?
- Il mantenimento dei meccanismi di correzione o compensazione è giustificato?

- Quale dovrebbe essere il rapporto tra cittadini, priorità politiche e finanziamento del bilancio UE?

4. Conclusione

La revisione del bilancio offre all'Unione europea una concreta opportunità per riflettere su come utilizzare uno dei suoi strumenti più importanti, che ha un impatto diretto sugli europei in quanto cittadini, contribuenti e consumatori di servizi finanziati dall'UE. La Commissione europea invita tutti gli attori a livello locale, regionale, nazionale ed europeo a partecipare a questo dibattito e a rispondere alle domande poste nel presente documento, contribuendo in tal modo a riformare il bilancio UE e a cambiare l'Europa.

Il risultati di quest'ampia consultazione forniranno un importante contributo al lavoro di riflessione della stessa Commissione, che culminerà nella presentazione della revisione del bilancio.

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

CONSIGLIO

COMMISSIONE

ACCORDO INTERISTITUZIONALE

tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

(2006/C 139/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

in seguito denominate le «istituzioni»,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. Il presente accordo ha lo scopo di dare applicazione alla disciplina di bilancio e di migliorare lo svolgimento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione interistituzionale in materia di bilancio, nonché di garantire una sana gestione finanziaria.

2. La disciplina di bilancio, nel quadro del presente accordo, si applica a tutte le spese e impegna tutte le istituzioni per tutta la durata del presente accordo.

3. Il presente accordo non incide sulle rispettive competenze di bilancio delle istituzioni, quali definite nei trattati. Quando si fa riferimento al presente punto, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, secondo le regole di voto di cui all'articolo 272, paragrafo 9, quinto comma del trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo il «trattato CE»).

4. Qualora si proceda a una revisione del trattato con implicazioni di bilancio, nel corso del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 (in prosieguo il «quadro finanziario»), sono apportati di conseguenza gli adeguamenti necessari.

5. Per qualsiasi modifica delle disposizioni del presente accordo è necessario il consenso di tutte le istituzioni. Le modifiche al quadro finanziario sono apportate secondo le procedure previste a tal fine nel presente accordo.

6. Il presente accordo si compone di tre parti:

   — la parte I contiene la definizione e le modalità d'applicazione del quadro finanziario e si applica per tutta la durata di detto quadro finanziario;

   — la parte II riguarda il miglioramento della collaborazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio;

   — la parte III contiene disposizioni connesse alla sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione europea.

7. La Commissione presenterà una relazione sull'attuazione del presente accordo, corredata se del caso di proposte di modifica, ogni volta che lo riterrà necessario e in ogni caso ove presenti una proposta per un nuovo quadro finanziario a norma del punto 30.

8. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2007 e sostituisce:

   — l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [1];

[1] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

— l'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002, fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che completa l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ([1]).

PARTE I — QUADRO FINANZIARIO

DEFINIZIONE E MODALITÀ D'APPLICAZIONE

A. Contenuto e ambito di applicazione del quadro finanziario

9. Il quadro finanziario è stabilito nell'allegato I. Esso costituisce il quadro di riferimento della disciplina di bilancio interistituzionale.

10. Il quadro finanziario mira ad assicurare, a medio termine, l'ordinato andamento, per grandi categorie, delle spese dell'Unione europea, nei limiti delle risorse proprie.

11. Il quadro finanziario stabilisce, per ognuno degli esercizi dal 2007 al 2013 e per ogni rubrica o sottorubrica, importi di spesa in stanziamenti per impegni. Sono indicati in stanziamenti per impegni e stanziamenti per pagamenti anche gli importi globali annui di spesa.

Tutti gli importi indicati sono calcolati a prezzi 2004.

Il quadro finanziario non tiene conto delle linee di bilancio finanziate da entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ([2]), in prosieguo il «regolamento finanziario».

Le informazioni relative alle operazioni che non figurano nel bilancio generale dell'Unione europea, nonché l'evoluzione prevedibile delle diverse categorie di risorse proprie della Comunità, sono presentate, a titolo indicativo, in tabelle separate. Le informazioni sono aggiornate annualmente, al momento dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario.

12. Le istituzioni riconoscono che ciascuno degli importi stabiliti in valore assoluto dal quadro finanziario rappresenta un massimale annuo di spesa per il bilancio generale dell'Unione europea. Fatte salve le eventuali modifiche di detti massimali, apportate a norma delle disposizioni del presente accordo, le istituzioni si impegnano ad esercitare le rispettive competenze in modo da rispettare i diversi massimali annui di spesa nel corso di ciascuna delle corrispondenti procedure di bilancio e nel corso dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio interessato.

13. Con la conclusione del presente accordo, i due rami dell'autorità di bilancio decidono di accettare, per l'intera durata del quadro finanziario, i tassi di aumento delle spese non obbligatorie che deriveranno dai bilanci stabiliti entro il limite dei massimali di cui al quadro finanziario.

Tranne che per la sottorubrica 1B «Coesione per la crescita e l'occupazione» del quadro finanziario e ai fini di una buona gestione finanziaria, le istituzioni, in occasione della procedura di bilancio e dell'adozione del bilancio, si adoperano affinché restino, per quanto possibile, margini disponibili sufficienti al di sotto dei massimali delle varie rubriche.

14. L'attuazione finanziaria di ogni atto adottato secondo la procedura di codecisione dal Parlamento europeo e dal Consiglio e di ogni atto adottato dal Consiglio, che supera gli stanziamenti disponibili in bilancio o le dotazioni del quadro finanziario secondo quanto previsto al punto 12, può aver luogo soltanto quando il bilancio è stato modificato e, eventualmente, soltanto quando il quadro finanziario è stato riesaminato in modo adeguato, secondo la procedura prevista per ciascun caso.

15. Per ognuno degli esercizi coperti dal quadro finanziario, il totale degli stanziamenti per pagamenti necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, non può portare ad un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per le medesime risorse.

Se necessario, i due rami dell'autorità di bilancio decidono, conformemente al punto 3, di ridurre i massimali del quadro finanziario, per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie.

B. Adeguamenti annuali del quadro finanziario

Adeguamenti tecnici

16. Ogni anno, la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n + 1, procede ai seguenti adeguamenti tecnici del quadro finanziario:

a) rivalutazione ai prezzi dell'anno n + 1 dei massimali e degli importi degli stanziamenti per impegni e degli stanziamenti per pagamenti;

b) calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie.

La Commissione procede a detti adeguamenti tecnici sulla base di un deflatore fisso del 2 % annuo.

I risultati di detti adeguamenti tecnici e le previsioni economiche di base vengono comunicati ai due rami dell'autorità di bilancio.

Per l'esercizio considerato non si procederà ad ulteriori adeguamenti tecnici, né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.

([1]) GU C 283, 20.11.2002, pag. 1.
([2]) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

17. Nell'adeguamento tecnico per il 2011, se si accerterà che il PIL di uno Stato membro cumulato per gli anni 2007-2009 si è discostato di oltre il +/- 5 % dal PIL cumulato previsto al momento della preparazione del presente accordo, la Commissione adeguerà gli importi assegnati allo Stato membro interessato a titolo dei fondi a sostegno della coesione per il periodo in esame. L'effetto netto totale di tali adeguamenti, positivo o negativo, non supera i 3 miliardi EUR. Se l'effetto netto è positivo, le risorse supplementari totali si limitano al livello della sottoesecuzione rispetto ai massimali per la sottorubrica 1B per gli anni 2007-2010. Gli adeguamenti richiesti vengono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2011-2013 e i massimali corrispondenti vengono modificati di conseguenza.

Adeguamenti connessi alle condizioni d'esecuzione

18. Unitamente alla comunicazione dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario, la Commissione sottopone ai due rami dell'autorità di bilancio le proposte di adeguamento dell'importo totale degli stanziamenti per pagamenti che essa ritiene necessarie, tenuto conto dell'esecuzione, per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti per impegni. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano, anteriormente al 1° maggio dell'esercizio n, su queste proposte conformemente al punto 3.

Aggiornamento delle previsioni per gli stanziamenti di pagamento dopo il 2013

19. Nel 2010 la Commissione aggiornerà le previsioni relative agli stanziamenti di pagamento per il periodo successivo al 2013. Tale aggiornamento terrà conto dell'effettiva esecuzione degli stanziamenti di bilancio in impegni e in pagamenti, nonché delle previsioni di esecuzione. Terrà conto anche delle norme definite per garantire un'evoluzione ordinata degli stanziamenti di pagamento rispetto a quelli di impegno e alle previsioni di crescita del reddito nazionale lordo dell'Unione europea (RNL).

Adeguamenti connessi ai disavanzi pubblici eccessivi

20. In caso di ritiro della sospensione degli impegni di bilancio per il Fondo di coesione nel contesto di una procedura per disavanzi pubblici eccessivi, il Consiglio, su proposta della Commissione e in conformità al pertinente atto di base, decide un riporto degli impegni sospesi agli anni successivi. Gli impegni sospesi dell'anno n non possono essere reiscritti oltre l'anno n+2.

C. Revisione del quadro finanziario

21. A prescindere dai periodici adeguamenti tecnici e adeguamenti alle condizioni di esecuzione, il quadro finanziario può essere riveduto, su proposta della Commissione, per far fronte a situazioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse proprie.

22. In linea di principio, ogni proposta di revisione di cui al punto 21 deve essere presentata e adottata prima che abbia inizio la procedura di bilancio per l'esercizio o per il primo degli esercizi oggetto della revisione in questione.

Qualsiasi decisione di rivedere il quadro finanziario fino allo 0,03 % dell'RNL dell'Unione europea nel margine per imprevisti è adottata con decisione comune dei due rami dell'autorità di bilancio che agisce conformemente al punto 3.

Qualsiasi revisione del quadro finanziario eccedente lo 0,03 % dell'RNL dell'Unione europea nel margine per imprevisti è adottata con decisione comune dei due rami dell'autorità di bilancio; il Consiglio delibera all'unanimità.

23. Fatto salvo il punto 40, le istituzioni esaminano le possibilità di una ridistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti. L'obiettivo dovrebbe essere quello di costituire, sotto il massimale della rubrica interessata, un importo significativo sia in valore assoluto sia in percentuale della nuova spesa prevista.

Le istituzioni esaminano le possibilità di compensare l'aumento del massimale di una rubrica con la riduzione del massimale di un'altra rubrica.

La revisione del quadro finanziario a titolo delle spese obbligatorie non comporta una riduzione dell'importo disponibile per le spese non obbligatorie.

La revisione deve garantire il mantenimento di una relazione ordinata tra impegni e pagamenti.

D. Conseguenze dell'omessa decisione comune sull'adeguamento o sulla revisione del quadro finanziario

24. Ove il Parlamento europeo e il Consiglio dissentano relativamente ad adeguamenti o revisioni del quadro finanziario proposti dalla Commissione, restano applicabili, come massimali di spesa per l'esercizio in questione, gli importi determinati in precedenza dopo l'adeguamento tecnico annuale.

E. Riserva per aiuti di emergenza

25. La riserva per gli aiuti di emergenza è volta a consentire una risposta rapida alle esigenze di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in primo luogo per effettuare interventi umanitari ma anche, eventualmente, per la gestione civile delle crisi e a fini di protezione. L'importo annuo della riserva è fissato a 221 milioni EUR per la durata del quadro finanziario, a prezzi costanti.

La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea a titolo di stanziamento accantonato. Gli stanziamenti di impegno corrispondenti vengono iscritti in bilancio, se necessario, oltre i limiti dei massimali convenuti nell'allegato I.

Quando ritiene necessario fare ricorso alla riserva, la Commissione presenta una proposta di storno dalla riserva stessa alle linee di bilancio corrispondenti ai due rami dell'autorità di bilancio.

Qualsiasi proposta di storno della Commissione relativa ad un ricorso alla riserva per gli aiuti d'emergenza deve essere preceduta, tuttavia, da un esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

Contemporaneamente alla proposta di storno, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di un ricorso alla riserva e sull'importo necessario. Gli storni sono effettuati conformemente all'articolo 26 del regolamento finanziario.

F. Fondo di solidarietà dell'Unione europea

26. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è volto a consentire un'assistenza finanziaria rapida in caso di catastrofi gravi sul territorio di uno Stato membro o di un paese candidato, come definito nell'atto di base pertinente. È fissato un massimale sull'importo annuo disponibile per il Fondo di solidarietà pari a 1 miliardo EUR (a prezzi correnti). Il 1° ottobre di ciascun anno, almeno un quarto dell'importo annuo deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine dell'anno. La quota dell'importo annuale non iscritta a bilancio non può essere riportata agli esercizi successivi.

In casi eccezionali, se le residue risorse finanziarie del Fondo disponibili per l'esercizio in cui si verifica la catastrofe, quali definite nell'atto di base pertinente, non sono sufficienti a coprire l'importo dell'intervento ritenuto necessario dall'autorità di bilancio, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo dagli importi annuali disponibili per l'esercizio successivo. L'importo annuale del Fondo da iscrivere in ciascun esercizio non supera, in alcun caso, 1 miliardo EUR.

Quando sono soddisfatte le condizioni per mobilizzare il Fondo quali definite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta per ricorrere ad esso. Quando ci sono possibilità di riassegnare stanziamenti nel quadro della rubrica in cui sono richieste spese supplementari, la Commissione ne tiene conto al momento di formulare la proposta necessaria, in conformità del regolamento finanziario, mediante lo strumento di bilancio appropriato. La decisione di ricorrere al Fondo è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio conformemente al punto 3.

Gli stanziamenti di impegno corrispondenti vengono iscritti in bilancio, se necessario, oltre i limiti dei massimali delle pertinenti rubriche come stabilito nell'allegato I.

Contemporaneamente alla proposta di decisione di ricorrere al Fondo di solidarietà, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di un ricorso a tale Fondo e sull'importo necessario.

G. Strumento di flessibilità

27. Lo strumento di flessibilità, il cui massimale annuo è pari a 200 milioni EUR (a prezzi correnti), è destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio ed entro il limite degli importi indicati, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche.

La porzione dell'importo annuale non utilizzata può essere riportata fino all'anno n+2. In caso di mobilizzazione dello strumento di flessibilità, vengono utilizzati in primo luogo i riporti, cominciando dal più vecchio. La porzione dell'importo annuale dell'anno n non utilizzata nell'anno n+2 viene annullata.

Il ricorso allo strumento di flessibilità è proposto dalla Commissione, previo esame di tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nella rubrica cui si riferisce il fabbisogno di spesa supplementare.

La proposta riguarda il principio di ricorso allo strumento, l'identificazione dei fabbisogni da coprire e il loro importo. Essa può essere presentata, per l'esercizio finanziario interessato, nel corso della procedura annuale di bilancio. La proposta della Commissione è inserita nel progetto preliminare di bilancio o corredata, a norma del regolamento finanziario, dello strumento di bilancio pertinente.

La decisione di ricorrere allo strumento di flessibilità è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio conformemente al punto 3. Quest'accordo interviene nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'allegato II, parte C.

H. Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

28. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è destinato a fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali, per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

Il Fondo non può superare un importo annuo massimo di 500 milioni EUR (a prezzi correnti) che possono essere prelevati da qualsiasi margine esistente al di sotto del massimale globale di spesa dell'anno precedente, e/o dagli stanziamenti di impegno annullati nel corso dei due esercizi precedenti, esclusi quelli relativi alla rubrica 1B del quadro finanziario.

Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea come stanziamento accantonato mediante la procedura di bilancio consueta non appena la Commissione individua margini e/o impegni annullati sufficienti, come indicato nel secondo comma.

Quando esistono le condizioni per mobilizzare il Fondo, quali definite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta per ricorrere ad esso. La decisione di ricorrere al Fondo è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio conformemente al punto 3.

Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di ricorrere al Fondo, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di ricorrere al fondo e sull'importo necessario e presenta a questi ultimi una proposta di storno verso le linee di bilancio pertinenti.

Gli storni relativi al Fondo vengono effettuati in conformità all'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento finanziario

Gli stanziamenti di impegno corrispondenti vengono iscritti in bilancio a titolo della rubrica pertinente, se necessario oltre i limiti dei massimali stabiliti nell'allegato I.

I. Adeguamento del quadro finanziario in funzione dell'allargamento

29. Nel caso in cui nuovi Stati membri aderiscano all'Unione europea nel corso del periodo coperto dal quadro finanziario, il Parlamento europeo e il Consiglio, che deliberano su proposta della Commissione e conformemente al punto 3, adegueranno congiuntamente il quadro finanziario per tenere conto delle spese necessarie a seguito dell'esito dei negoziati di adesione.

J. Durata del quadro finanziario e conseguenze dell'assenza di un quadro finanziario

30. Anteriormente al 1° luglio 2011 la Commissione presenterà le proposte per un nuovo quadro finanziario a medio termine.

Qualora non venga concluso un accordo per un nuovo quadro finanziario dai due rami dell'autorità di bilancio e salvo denuncia espressa del quadro finanziario in vigore ad opera di una delle istituzioni, i massimali per l'ultimo anno coperto dal quadro finanziario in vigore saranno adeguati a norma del punto 16 affinché i massimali 2013 siano mantenuti a prezzi costanti. Qualora dopo il 2013 aderiscano all'Unione europea nuovi Stati membri, e se ritenuto necessario, il quadro finanziario esteso verrà adeguato al fine di tenere conto dei risultati dei negoziati di adesione.

PARTE II

MIGLIORAMENTO DELLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE NELLA PROCEDURA DI BILANCIO

A. La procedura di collaborazione interistituzionale

31. Le istituzioni decidono di instaurare una procedura di collaborazione interistituzionale in materia di bilancio. Le modalità di questa collaborazione sono definite all'allegato II.

B. Formazione del bilancio

32. La Commissione presenta, ogni anno, un progetto preliminare di bilancio che corrisponde al fabbisogno effettivo di finanziamento della Comunità.

Esso tiene conto:

a) delle previsioni relative ai Fondi strutturali fornite dagli Stati membri,

b) della capacità di esecuzione degli stanziamenti, adoperandosi per garantire una stretta relazione tra stanziamenti per impegni e stanziamenti per pagamenti,

c) della possibilità di avviare politiche nuove attraverso progetti pilota e/o azioni preparatorie nuove o proseguire azioni pluriennali venute a scadenza, dopo avere valutato le condizioni per ottenere un atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario (definizione dell'atto di base, esigenza dell'atto di base per l'attuazione ed eccezioni),

d) della necessità di assicurare un andamento delle spese, rispetto all'esercizio precedente, conforme alle esigenze della disciplina di bilancio.

Il progetto preliminare di bilancio è accompagnato da relazioni di attività che contengono le informazioni richieste dall'articolo 27, paragrafo 3, e dall'articolo 33, paragrafo 2, lettera d) del regolamento finanziario (obiettivi, indicatori e informazioni di valutazione).

33. Le istituzioni fanno in modo di evitare, per quanto possibile, che vengano iscritte in bilancio linee di spese operative per importi non significativi.

I due rami dell'autorità di bilancio si impegnano anche a tenere conto della valutazione delle possibilità di esecuzione del bilancio, fatta dalla Commissione sia nei suoi progetti preliminari sia nel quadro dell'esecuzione del bilancio in corso.

Prima della seconda lettura del Consiglio, la Commissione invia una lettera al presidente della commissione per i bilanci del Parlamento europeo, con una copia all'altro ramo dell'autorità di bilancio, con le osservazioni sull'eseguibilità delle modifiche al progetto di bilancio adottato dal Parlamento europeo in prima lettura.

I due rami dell'autorità di bilancio tengono conto di queste osservazioni, nel contesto della procedura di concertazione di cui all'allegato II, Parte C.

Al fine di una sana gestione finanziaria e a causa dell'effetto dei grandi cambiamenti nella nomenclatura di bilancio quanto ai titoli e ai capitoli sulle responsabilità dei servizi della Commissione in materia di relazioni sulla gestione, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano a discutere eventuali modifiche di rilievo con la Commissione durante la procedura di concertazione.

C. Classificazione delle spese

34. Le istituzioni reputano che costituiscano spese obbligatorie le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma

35. Il progetto preliminare di bilancio comporta una proposta di classificazione per le linee di bilancio nuove o per quelle la cui base giuridica è stata modificata.

Qualora non accettino la classificazione proposta nel progetto preliminare di bilancio, il Parlamento europeo e il Consiglio esamineranno la classificazione della linea di bilancio interessata, basandosi sull'allegato III. L'accordo viene perseguito attraverso la concertazione di cui all'allegato II, parte C.

D. Tasso massimo d'aumento delle spese non obbligatorie in assenza di un quadro finanziario

36. Fatto salvo il punto 13, primo comma, le istituzioni decidono le disposizioni seguenti:

a) il «margine di manovra» autonomo del Parlamento europeo, ai fini dell'articolo 272, paragrafo 9, quarto comma del trattato CE, la cui entità corrisponde alla metà del tasso massimo, si applica a partire dalla fissazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio in prima lettura e tenendo conto di eventuali lettere rettificative.

Il rispetto del tasso massimo si impone al bilancio annuale, compresi i bilanci rettificativi. Salvo determinazione di un nuovo tasso, la parte eventualmente rimasta inutilizzata del tasso massimo resta disponibile per una sua eventuale utilizzazione nell'ambito dell'esame di un progetto di bilancio rettificativo;

b) fatta salva la lettera a), qualora durante la procedura di bilancio risulti che, per portare a termine tale procedura, potrebbe essere necessario fissare di comune accordo, per l'aumento delle spese non obbligatorie, un nuovo tasso applicabile agli stanziamenti di pagamento e/o un nuovo tasso applicabile agli stanziamenti d'impegno (detto secondo tasso può essere fissato a livello diverso dal primo), le istituzioni cercano di giungere ad un accordo definitivo tra i due rami dell'autorità di bilancio durante la concertazione di cui all'allegato II, parte C.

E. Iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi

37. Gli atti legislativi concernenti i programmi pluriennali adottati secondo la procedura di codecisione comprendono una disposizione nella quale il legislatore determina le dotazioni finanziarie del programma.

Tale importo costituisce, per l'autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale.

L'autorità di bilancio e la Commissione, quando presenta il progetto preliminare di bilancio, si impegnano a non discostarsi da quest'importo di oltre il 5 % per tutta la durata del programma in oggetto, salvo in caso di nuove circostanze oggettive e durature, esposte in una motivazione esplicita e precisa, che considera i risultati raggiunti nell'attuazione del programma, e basata in particolare su valutazioni. Eventuali aumenti risultanti da tale variazione devono restare entro il massimale esistente per la rubrica in questione, fatto salvo il ricorso agli strumenti previsti nel presente accordo.

Il punto in oggetto non si applica agli stanziamenti di coesione adottati nel quadro della procedura di codecisione e preassegnati dagli Stati membri, che contengono una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma.

38. Gli atti legislativi che riguardano programmi pluriennali non soggetti alla procedura di codecisione non contengono «un importo ritenuto necessario».

Qualora il Consiglio intenda introdurre un riferimento finanziario, detto riferimento indica la volontà del legislatore e non pregiudica le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato. In ciascuno degli atti legislativi contenenti un siffatto riferimento finanziario sarà menzionata questa disposizione.

Qualora l'importo in questione sia stato oggetto di un accordo nell'ambito della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 4 marzo 1975 [1], esso sarà considerato un importo di riferimento nel senso di cui al punto 37 del presente accordo.

39. La scheda finanziaria di cui all'articolo 28 del regolamento finanziario traduce in termini finanziari gli obiettivi del programma proposto e comprende uno scadenzario per la durata del programma. Essa viene riveduta, eventualmente, all'atto dell'elaborazione del progetto preliminare di bilancio, tenendo conto dello stato di esecuzione del programma. La scheda riveduta viene trasmessa all'autorità di bilancio all'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio e dopo l'adozione del bilancio.

40. Nell'ambito dei tassi massimi di aumento delle spese non obbligatorie, definiti al primo comma del punto 13, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano a rispettare le dotazioni in stanziamenti d'impegno previste nei pertinenti atti di base per le azioni strutturali, lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca.

F. Spese relative agli accordi di pesca

41. Le istituzioni convengono che le spese relative agli accordi di pesca siano finanziate conformemente alle disposizioni figuranti nell'allegato IV.

[1] GU C 89 del 22.4.1975, pag. 1.

G. Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC)

42. Per le spese della PESC a carico del bilancio generale delle Comunità europee a norma dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea, le istituzioni si adoperano per giungere ogni anno, nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'allegato II, parte C, e in base al progetto preliminare di bilancio elaborato dalla Commissione, ad un accordo sull'importo delle spese operative da imputare al bilancio delle Comunità e sulla ripartizione di tale importo tra gli articoli del capitolo PESC del bilancio, come suggerito al quarto comma del presente punto. In caso di mancato accordo, resta inteso che il Parlamento europeo e il Consiglio iscriveranno nel bilancio l'importo contenuto nel bilancio precedente o quello proposto nel progetto preliminare di bilancio, se quest'ultimo è inferiore.

L'importo totale delle spese operative della PESC è iscritto interamente nello stesso capitolo del bilancio (PESC), ripartito tra gli articoli di detto capitolo come suggerito al quarto comma del presente punto. Tale importo deve comprendere le effettive necessità, valutate nel quadro della formazione del progetto preliminare di bilancio sulla base delle previsioni elaborate annualmente dal Consiglio, e un ragionevole margine per azioni impreviste. Nessun fondo sarà iscritto in riserva. Ciascun articolo copre gli strumenti già adottati, gli strumenti che sono previsti ma non ancora adottati e tutti gli strumenti futuri, vale a dire imprevisti, che il Consiglio adotterà nel corso dell'esercizio in questione.

Poiché, in forza del regolamento finanziario, la Commissione è competente ad effettuare autonomamente storni di stanziamenti da articolo ad articolo all'interno di un capitolo PESC di bilancio, sarà assicurata la flessibilità ritenuta necessaria per una rapida attuazione delle azioni PESC. Qualora l'importo del capitolo PESC di bilancio durante un esercizio finanziario si riveli insufficiente a coprire le spese necessarie, il Parlamento europeo e il Consiglio si accordano per trovare con urgenza una soluzione su proposta della Commissione, tenendo conto del punto 25.

All'interno del capitolo PESC di bilancio, gli articoli in cui devono essere iscritte le azioni PESC potrebbero essere denominati nei termini seguenti:

— gestione delle crisi, prevenzione e soluzione dei conflitti e misure di stabilizzazione, monitoraggio e attuazione dei processi di pace e sicurezza;

— non proliferazione e disarmo;

— misure d'emergenza;

— azioni preparatorie e di controllo;

— rappresentanti speciali dell'Unione europea.

Le istituzioni convengono che almeno 1 740 milioni EUR sono a disposizione della PESC nel periodo 2007-2013 e che l'importo per le misure iscritte nell'articolo di cui al terzo trattino non può superare il 20 % dell'importo globale del capitolo PESC di bilancio.

43. Ogni anno la presidenza del Consiglio consulta il Parlamento europeo su un documento di prospettiva del Consiglio, trasmesso entro il 15 giugno per l'anno in questione, che presenta gli aspetti principali e le scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale dell'Unione europea, nonché una valutazione delle misure avviate nell'anno n-1. Inoltre, la Presidenza del Consiglio informa il Parlamento europeo organizzando riunioni di consultazione comuni almeno cinque volte all'anno, nel quadro del dialogo politico regolare sulla PESC, da convenire al più tardi nella riunione di concertazione che si tiene prima della seconda lettura del Consiglio. La partecipazione a tali riunioni è la seguente:

— per il Parlamento europeo: gli uffici di presidenza delle due commissioni interessate;

— per il Consiglio: l'Ambasciatore (presidente del comitato politico e di sicurezza).

— la Commissione è associata a tali riunioni, a cui partecipa.

Quando adotta una decisione nel settore della PESC che comporti spese, il Consiglio immediatamente e in ogni caso non oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla decisione definitiva, comunica al Parlamento europeo una stima dei costi previsti (scheda finanziaria), in particolare di quelli relativi ai tempi, al personale impiegato, all'uso di locali e di altre infrastrutture, alle attrezzature di trasporto, alle esigenze di formazione e alle disposizioni in materia di sicurezza.

Ogni tre mesi la Commissione informa l'autorità di bilancio dell'esecuzione delle azioni PESC e delle previsioni finanziarie per il restante periodo dell'anno.

PARTE III

SANA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI UE

A. Garantire un controllo interno efficace e integrato dei fondi comunitari

44. Le istituzioni convengono sull'importanza di rafforzare il controllo interno senza aumentare l'onere amministrativo, che ha come prerequisito la semplificazione della normativa sottostante. In tale contesto, si dà priorità a una sana gestione finanziaria finalizzata a una dichiarazione di affidabilità positiva per i fondi in gestione concorrente. Le disposizioni a tale fine potrebbero essere fissate, se opportuno, negli atti legislativi di base pertinenti. Nel quadro delle loro maggiori responsabilità in materia di fondi strutturali e in conformità ai requisiti costituzionali nazionali, le autorità di revisione contabile competenti degli Stati membri elaborano una valutazione relativa alla conformità dei sistemi di gestione e di controllo con i regolamenti comunitari.

Gli Stati membri si impegnano pertanto a presentare ogni anno, al livello nazionale appropriato, una sintesi delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili.

B. Regolamento finanziario

45. Le istituzioni convengono che il presente accordo e il bilancio vengano eseguiti in un contesto di sana gestione finanziaria basata sui principi di economia, efficienza, efficacia, tutela degli interessi finanziari, proporzionalità dei costi amministrativi e facilità di comprensione e applicazione delle procedure. Le istituzioni adotteranno misure appropriate, in particolare nel regolamento finanziario che dovrebbe essere adottato secondo la procedura di concertazione istituita dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975, nello stesso spirito che ha consentito l'accordo del 2002.

C. Programmazione finanziaria

46. Due volte all'anno, la prima in maggio/giugno (insieme ai documenti che accompagnano il progetto preliminare di bilancio) e la seconda volta in dicembre/gennaio (dopo l'adozione del bilancio), la Commissione trasmette una programmazione finanziaria completa per le rubriche 1A, 2 (per l'ambiente e la pesca), 3A, 3B e 4 del quadro finanziario. Il documento, strutturato per rubrica, settore e linea di bilancio, distingue due fasi:

a) La normativa in vigore, con una distinzione fra programmi pluriennali e azioni annuali:

— per i programmi pluriennali la Commissione dovrebbe indicare la procedura in base a cui sono stati adottati (codecisione e consultazione), la loro durata, gli importi di riferimento e la quota assegnata alle spese amministrative;

— per le azioni annuali (progetti pilota, azioni preparatorie, agenzie) e le azioni finanziate in base alle prerogative della Commissione, essa dovrebbe fornire stime pluriennali e (per i progetti pilota e le azioni preparatorie) i margini rimanenti al di sotto dei massimali autorizzati di cui al punto D dell'allegato II;

b) le proposte legislative in fase di adozione: proposte della Commissione in fase di adozione con riferimento alla linea di bilancio (livello inferiore), al capitolo e al settore. Al fine di valutare le conseguenze finanziarie, si dovrebbe individuare un meccanismo per aggiornare le tabelle ogni volta che viene adottata una nuova proposta.

La Commissione dovrebbe esaminare un sistema di riferimenti incrociati fra la programmazione finanziaria e quella legislativa al fine di fornire previsioni più precise e affidabili. Per ogni proposta legislativa, la Commissione dovrebbe indicare se essa è inclusa o meno nel programma maggio-dicembre. In particolare l'autorità di bilancio dovrebbe essere informata di quanto segue:

a) tutti i nuovi atti legislativi adottati ma non inclusi nel documento di programmazione per maggio-dicembre (con gli importi corrispondenti);

b) tutti gli atti legislativi in fase di adozione presentati ma non inclusi nel documento di programmazione per maggio-dicembre (con gli importi corrispondenti);

c) gli atti legislativi previsti nel programma di lavoro legislativo annuale della Commissione con l'indicazione delle azioni che potrebbero avere un impatto finanziario (sì/no).

Ogniqualvolta sia necessario, la Commissione dovrebbe indicare la riprogrammazione conseguente alle nuove proposte legislative.

La consultazione a tre prevista dal presente accordo dovrebbe essere ogni volta l'occasione per effettuare una valutazione sulla base dei dati forniti dalla Commissione.

D. Agenzie e scuole europee

47. Al momento della preparazione della proposta per la creazione di una nuova agenzia, la Commissione valuta le implicazioni di bilancio per la rubrica di spese interessata. Sulla base di tali informazioni e fatte salve le procedure legislative che disciplinano l'istituzione dell'agenzia, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano, nel quadro della collaborazione di bilancio, a raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento dell'agenzia in questione.

Una procedura analoga deve essere seguita in caso di creazione di una nuova scuola europea.

E. Adeguamento dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, dello Sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca alla luce delle circostanze della loro esecuzione

48. Qualora le nuove norme o i nuovi programmi che disciplinano i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, lo Sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca vengano adottati dopo il 1° gennaio 2007, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano ad autorizzare, su proposta della Commissione, il trasferimento agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa, delle assegnazioni non utilizzate nel 2007.

Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano decisioni sulle proposte della Commissione relative al trasferimento delle assegnazioni non utilizzate per l'esercizio 2007 entro il 1° maggio 2008, in conformità al punto 3.

F. Nuovi strumenti finanziari

49. Le istituzioni convengono che l'introduzione di meccanismi di cofinanziamento è necessaria per rafforzare l'effetto propulsivo del bilancio dell'Unione europea incentivando maggiormente i finanziamenti.

Essi convengono di incoraggiare lo sviluppo di strumenti finanziari pluriennali adeguati che agiscano da catalizzatori degli investimenti pubblici e privati.

Al momento di presentare il progetto preliminare di bilancio, la Commissione riferisce all'autorità di bilancio in merito alle attività finanziate dalla Banca europea per gli investimenti, dal Fondo europeo per gli investimenti e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a sostegno degli investimenti nei settori della ricerca e sviluppo, delle reti transeuropee e delle piccole e medie imprese.

Fatto a Strasburgo, addì 17 maggio 2006.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*	*Per la Commissione*
Il presidente	*Il presidente*	D. GRYBAUSKAITĖ
J. BORRELL FONTELLES	W. SCHÜSSEL	*Membro della Commissione*

ALLEGATO I

Quadro finanziario 2007-2013

(milioni di euro — prezzi 2004)

Stanziamenti di impegno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale 2007-2013
1. **Crescita sostenibile**	**51 267**	**52 415**	**53 616**	**54 294**	**55 368**	**56 876**	**58 303**	**382 139**
1a Competitività per la crescita e l'occupazione	8 404	9 097	9 754	10 434	11 295	12 153	12 961	74 098
1b Coesione per la crescita e l'occupazione	42 863	43 318	43 862	43 860	44 073	44 723	45 342	308 041
2. **Conservazione e gestione delle risorse**	**54 985**	**54 322**	**53 666**	**53 035**	**52 400**	**51 775**	**51 161**	**371 344**
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti	43 120	42 697	42 279	41 864	41 453	41 047	40 645	293 105
3. **Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia**	**1 199**	**1 258**	**1 380**	**1 503**	**1 645**	**1 797**	**1 988**	**10 770**
3a. Libertà, sicurezza e giustizia	600	690	790	910	1 050	1 200	1 390	6 630
3b. Cittadinanza	599	568	590	593	595	597	598	4 140
4. **L'EU come partner globale**	**6 199**	**6 469**	**6 739**	**7 009**	**7 339**	**7 679**	**8 029**	**49 463**
5. **Amministrazione** (1)	**6 633**	**6 818**	**6 973**	**7 111**	**7 255**	**7 400**	**7 610**	**49 800**
6. **Compensazioni**	**419**	**191**	**190**					**800**
Totale stanziamenti di impegno	**120 702**	**121 473**	**122 564**	**122 952**	**124 007**	**125 527**	**127 091**	**864 316**
in percentuale dell'RNL	1,10 %	1,08 %	1,07 %	1,04 %	1,03 %	1,02 %	1,01 %	1,048 %
Totale stanziamenti di pagamento	**116 650**	**119 620**	**111 990**	**118 280**	**115 860**	**119 410**	**118 970**	**820 780**
in percentuale dell'RNL	1,06 %	1,06 %	0,97 %	1,00 %	0,96 %	0,97 %	0,94 %	1,00 %
Margine disponibile	0,18 %	0,18 %	0,27 %	0,24 %	0,28 %	0,27 %	0,30 %	0,24 %
Massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL	1,24 %	1,24 %	1,24 %	1,24 %	1,24 %	1,24 %	1,24 %	1,24 %

(1) Le spese per le pensioni che rientrano nel massimale di questa rubrica sono calcolate al netto dei contributi del personale al regime pertinente, entro il limite di 500 milioni di euro a prezzi 2004 per il periodo 2007-2013.

ALLEGATO II

Collaborazione interistituzionale in materia di bilancio

A. Dopo l'adeguamento tecnico del quadro finanziario per l'esercizio di bilancio successivo, tenendo conto della strategia politica annuale presentata dalla Commissione e prima della sua decisione sul progetto preliminare di bilancio, viene convocata una riunione a tre per discutere le priorità da stabilire per il bilancio di tale esercizio. Si terrà debitamente conto delle competenze delle istituzioni nonché del prevedibile sviluppo del fabbisogno per l'esercizio a venire e per quelli successivi coperti dal quadro finanziario. Si tiene conto anche dei nuovi elementi emersi dalla definizione del quadro finanziario iniziale che possono avere un impatto finanziario rilevante e duraturo sul bilancio dell'Unione europea.

B. Per le spese obbligatorie, nella presentazione del suo progetto preliminare di bilancio la Commissione specifica:

(a) gli stanziamenti vincolati a disposizioni legislative nuove o previste;

(b) gli stanziamenti che derivano dall'applicazione della legislazione vigente al momento dell'adozione del bilancio precedente.

La Commissione procede ad una stima rigorosa delle implicazioni finanziarie degli obblighi della Comunità basati sulla regolamentazione. Se necessario, essa attualizza le stime nel corso della procedura di bilancio. Tiene a disposizione dell'autorità di bilancio tutti gli elementi giustificativi necessari.

Qualora lo ritenga necessario, la Commissione può presentare ai due rami dell'autorità di bilancio una lettera rettificativa ad hoc per aggiornare i dati sui quali era stata basata la stima delle spese agricole iscritte nel progetto preliminare di bilancio e/o per correggere, sulla base delle ultime informazioni disponibili sugli accordi di pesca che saranno in vigore al 1° gennaio dell'esercizio interessato, gli importi e la loro ripartizione tra gli stanziamenti iscritti sulle voci operative relative agli accordi internazionali in materia di pesca e quelli iscritti nella riserva.

La lettera rettificativa dovrà essere trasmessa all'autorità di bilancio entro la fine di ottobre.

Se la presentazione al Consiglio avviene meno di un mese prima della prima lettura del Parlamento europeo, di norma il Consiglio delibererà sulla lettera rettificativa ad hoc in occasione della sua seconda lettura del progetto di bilancio.

Di conseguenza, i due rami dell'autorità di bilancio si adoperano affinché, prima della seconda lettura del progetto di bilancio da parte del Consiglio, sia possibile deliberare sulla lettera rettificativa in una sola lettura da parte di ciascuna delle istituzioni interessate.

C. 1. È istituita una procedura di concertazione per tutte le spese.

2. L'obiettivo di questa concertazione è:

a) proseguire il dibattito sull'evoluzione globale delle spese e, in tale contesto, sugli orientamenti generali da seguire per il bilancio dell'esercizio successivo, alla luce del progetto preliminare di bilancio della Commissione;

b) ricercare un accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio riguardo a quanto segue:

— gli stanziamenti di cui alle lettere a) e b) della parte B, compresi quelli proposti nella lettera rettificativa ad hoc di cui alla stessa parte B,

— gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio a titolo delle spese non obbligatorie, nel rispetto del punto 40 del presente accordo, e

— in particolare, le questioni per le quali è fatto riferimento a questa procedura nel presente accordo.

3. La procedura inizia con una riunione a tre convocata in tempo utile perché le istituzioni possano cercare un accordo al più tardi al momento stabilito dal Consiglio per elaborare il proprio progetto di bilancio.

I risultati di questa riunione a tre sono oggetto di una concertazione tra il Consiglio e una delegazione del Parlamento europeo, con la partecipazione della Commissione.

La riunione di concertazione viene tenuta, salvo decisione diversa presa nel corso della riunione a tre, in occasione dell'incontro tradizionale fra gli stessi partecipanti nel giorno fissato dal Consiglio per stabilire il progetto di bilancio.

4. Se necessario, una nuova riunione a tre può essere convocata prima della prima lettura del Parlamento europeo su proposta scritta della Commissione o richiesta scritta del presidente della commissione per i bilanci del Parlamento europeo o del presidente del Consiglio (bilanci). La decisione di convocare tale riunione viene convenuta fra le istituzioni dopo l'adozione del progetto di bilancio del Consiglio e prima del voto degli emendamenti in prima lettura da parte della commissione per i bilanci del Parlamento europeo.

5. Le istituzioni proseguono la concertazione dopo la prima lettura del bilancio da parte di ciascuno dei due rami dell'autorità di bilancio, al fine di pervenire ad un accordo sulle spese obbligatorie e non obbligatorie e, in particolare, per discutere della lettera rettificativa ad hoc di cui alla parte B.

   A tale scopo, una riunione a tre è convocata dopo la prima lettura del Parlamento europeo.

   I risultati della riunione a tre sono oggetto di una seconda riunione di concertazione, che si svolge il giorno della seconda lettura del Consiglio.

   Se necessario, le istituzioni proseguono le loro discussioni sulle spese non obbligatorie dopo la seconda lettura del Consiglio.

6. ell'ambito delle riunioni a tre, le delegazioni delle istituzioni sono guidate rispettivamente dal presidente del Consiglio (bilanci), dal presidente della commissione per i bilanci del Parlamento europeo e dal membro della Commissione responsabile del bilancio.

7. Ciascun ramo dell'autorità di bilancio prende le disposizioni necessarie affinché i risultati che potranno essere ottenuti in sede di concertazione siano rispettati nel corso di tutta la procedura di bilancio.

D. Affinché la Commissione possa valutare a tempo debito l'attuabilità degli emendamenti previsti dall'autorità di bilancio, che creano nuove azioni preparatorie/progetti pilota o prorogano quelli esistenti, i due rami dell'autorità di bilancio informano la Commissione entro metà giugno delle loro intenzioni in materia, affinché si possa svolgere una prima discussione già alla riunione di concertazione della prima lettura del Consiglio. Si applicano anche le tappe successive della procedura di concertazione previste nel presente allegato, come pure le disposizioni sull'eseguibilità di cui al punto 36 del presente accordo.

   Le istituzioni convengono inoltre di limitare l'importo totale degli stanziamenti per i progetti pilota a 40 milioni EUR in tutti gli esercizi. Esse convengono altresì di limitare a 50 milioni EUR l'importo totale degli stanziamenti per le nuove azioni preparatorie in tutti gli esercizi e a 100 milioni EUR l'importo totale degli stanziamenti effettivamente impegnati per azioni preparatorie.

ALLEGATO III

Classificazione delle spese

RUBRICA 1	Crescita sostenibile	
1A	Competitività per la crescita e l'occupazione	Spese non obbligatorie (SNO)
1B	Coesione per la crescita e l'occupazione	SNO
RUBRICA 2	Conservazione e gestione delle risorse naturali	SNO
	Ad eccezione di:	
	— Spese della politica agricola comune concernenti le misure di mercato e gli aiuti diretti, comprese le misure di mercato per la pesca e gli accordi di pesca conclusi con terzi	Spese obbligatorie (SO)
RUBRICA 3	Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia	SNO
3A	Libertà, sicurezza e giustizia	SNO
3B	Cittadinanza	SNO
RUBRICA 4	L'UE quale attore globale	SNO
	Ad eccezione di:	
	— Spese risultanti dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione europea con terzi	SO
	— Partecipazioni a organizzazioni o istituzioni internazionali	SO
	— Contributi a favore del fondo di garanzia dei prestiti	SO
RUBRICA 5	Amministrazione	SNO
	Ad eccezione di:	
	— Pensioni e indennità di cessazione dal servizio	SO
	— Indennità e contributi vari relativi alla cessazione definitiva dal servizio	SO
	— Spese di contenzioso	SO
	— Risarcimento del danno	SO
RUBRICA 6	Compensazioni	SO

ALLEGATO IV

Finanziamento delle spese derivanti dagli Accordi in materia di pesca

A. Le spese relative agli accordi in materia di pesca sono finanziate da due linee del settore 'pesca' (riferimento alla nomenclatura ABB):

a) accordi internazionali in materia di pesca (11 03 01)

b) partecipazione alle organizzazioni internazionali (11 03 02).

Tutti gli importi che si riferiscono agli accordi e ai loro protocolli in vigore al 1° gennaio dell'esercizio interessato saranno iscritti nella linea 11 03 01. Gli importi che si riferiscono a tutti gli accordi nuovi o rinnovabili, che entreranno in vigore posteriormente al 1° gennaio dell'esercizio interessato, saranno attribuiti alla linea 40 02 41 02 — Riserve/Stanziamenti dissociati (spese obbligatorie).

B. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio si adopereranno per fissare di comune accordo, nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'allegato II, parte C, l'importo da iscrivere nelle linee di bilancio e nella riserva.

C. La Commissione si impegna a tenere il Parlamento europeo regolarmente informato sulla preparazione e sull'andamento dei negoziati, comprese le implicazioni di bilancio.

Nell'ambito dell'iter legislativo relativo agli accordi in materia di pesca, le istituzioni si impegnano a fare tutto il possibile per un rapido espletamento delle procedure.

Se gli stanziamenti relativi agli accordi in materia di pesca, compresa la riserva, risultano insufficienti, la Commissione fornisce all'autorità di bilancio le informazioni utili per uno scambio di opinioni sotto forma di dialogo a tre, eventualmente semplificato, sulle cause di questa situazione e sulle misure che possono essere adottate secondo le procedure stabilite. Se necessario, la Commissione proporrà le misure adeguate.

Ogni trimestre, la Commissione presenterà all'autorità di bilancio informazioni dettagliate sull'esecuzione degli accordi in vigore e sulle previsioni finanziarie per il resto dell'anno.

DICHIARAZIONI

1. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELL'AII

In relazione al punto 7 dell'accordo interistituzionale, entro la fine del 2009 la Commissione preparerà una relazione sul funzionamento dell'accordo interistituzionale, corredata, se necessario, dalle proposte opportune.

2. DICHIARAZIONE RELATIVA AL PUNTO 27

Nel quadro della procedura di bilancio annuale, la Commissione informa l'autorità di bilancio dell'importo disponibile per lo strumento di flessibilità di cui al punto 27 dell'accordo interistituzionale.

L'eventuale decisione di mobilizzare lo strumento di flessibilità per un importo superiore a 200 milioni EUR richiede una decisione di riporto.

3. DICHIARAZIONE SULLA REVISIONE DEL QUADRO FINANZIARIO

1. In conformità alle conclusioni del Consiglio europeo, la Commissione è stata invitata a procedere a una revisione generale e approfondita comprendente tutti gli aspetti relativi alle spese dell'UE, compresa la politica agricola comune, e alle risorse, inclusa la correzione per il Regno Unito, e a presentarla nel 2008/2009. Tale revisione dovrebbe essere accompagnata da una valutazione del funzionamento dell'accordo interistituzionale. Il Parlamento europeo sarà associato alla revisione in tutte le fasi della procedura secondo le seguenti modalità:

   — durante la fase di esame a seguito della presentazione della revisione da parte della Commissione, si garantirà che abbiano luogo discussioni adeguate con il Parlamento europeo sulla base del dialogo politico consueto fra le istituzioni e che si tenga debitamente conto delle sue posizioni;

   — in conformità alle conclusioni del dicembre 2005, il Consiglio europeo «potrà decidere in merito a tutte le materie contemplate dalla revisione». Il Parlamento europeo parteciperà a tutte le fasi di seguito formale secondo le procedure pertinenti e nel pieno rispetto dei suoi diritti riconosciuti.

2. Nel quadro del processo di consultazione e di riflessione che deve condurre alla preparazione della revisione, la Commissione si impegna a tenere conto dello scambio di vedute approfondito che avrà con il Parlamento europeo al momento di analizzare la situazione. La Commissione prende inoltre atto dell'intenzione del Parlamento europeo di chiedere una conferenza che coinvolga quest'ultimo e i parlamenti nazionali per riesaminare il sistema delle risorse proprie. Essa considererà l'esito di tale conferenza un contributo nel quadro del processo di consultazione di cui sopra. È inteso che le proposte della Commissione verranno formulate sotto sua esclusiva responsabilità.

4. DICHIARAZIONE SUL CONTROLLO DEMOCRATICO E SULLA COERENZA DELLE AZIONI ESTERNE

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono l'esigenza di una razionalizzazione dei vari strumenti per le azioni esterne. Essi convengono che tale razionalizzazione degli strumenti dovrebbe migliorare la coerenza e la rapidità di reazione delle azioni dell'Unione europea senza però incidere sui poteri dell'autorità legislativa — in particolare sul suo controllo politico delle scelte strategiche — o di quella di bilancio. I regolamenti pertinenti dovrebbero rispecchiare tali principi e includere, se del caso, il contenuto politico necessario nonché una ripartizione indicativa delle risorse e, se necessario, una clausola di revisione che preveda una valutazione dell'attuazione del regolamento, al più tardi dopo tre anni.

Nel quadro degli atti legislativi di base adottati secondo la procedura di codecisione, la Commissione informerà e consulterà sistematicamente il Parlamento europeo e il Consiglio inviando progetti di documenti strategici nazionali, regionali o tematici.

Quando il Consiglio decide sul passaggio di candidati potenziali allo status di candidati in fase di preadesione, durante il periodo coperto dall'accordo interistituzionale, la Commissione sottoporrà a revisione e comunicherà al Parlamento europeo e al Consiglio un quadro indicativo pluriennale ai sensi dell'articolo 4 e del regolamento che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA), per tenere conto del fabbisogno di spesa derivante da tale passaggio.

Nel progetto preliminare di bilancio la Commissione fornirà una nomenclatura che garantisca le prerogative dell'autorità di bilancio per le azioni esterne.

5. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SUL CONTROLLO DEMOCRATICO E LA COERENZA DELLE AZIONI ESTERNE

La Commissione si impegna a mantenere un dialogo regolare con il Parlamento europeo sul contenuto dei progetti di documenti strategici nazionali, regionali o tematici e a tenere debitamente conto della posizione del Parlamento europeo nell'attuazione delle strategie.

Il dialogo comprende una discussione sul passaggio dei candidati potenziali allo status di candidati in fase di preadesione durante il periodo coperto dal presente accordo.

6. DICHIARAZIONE SULLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Nel quadro della revisione del regolamento finanziario, le istituzioni si impegnano a migliorare l'esecuzione del bilancio e a incrementare la visibilità e i vantaggi del finanziamento della Comunità per i cittadini senza mettere in questione i progressi compiuti con la rifusione del regolamento finanziario del 2002. Durante la fase finale dei negoziati sulla revisione del regolamento finanziario e delle modalità di esecuzione, esse cercheranno anche, per quanto possibile, di trovare un giusto equilibrio fra tutela degli interessi finanziari, principio di proporzionalità dei costi amministrativi e facilità di comprensione e applicazione delle procedure.

La revisione del regolamento finanziario verrà effettuata sulla base di una proposta modificata della Commissione secondo la procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975, nello stesso spirito che ha consentito un accordo nel 2002. Le istituzioni si adopereranno anche per una cooperazione interistituzionale stretta e costruttiva finalizzata a un'agevole adozione delle modalità di esecuzione, nell'ottica di semplificare le procedure di finanziamento, garantendo al tempo stesso un'elevata tutela degli interessi finanziari della Comunità.

Il Parlamento europeo e il Consiglio sono determinati a concludere i negoziati sul regolamento finanziario al fine di consentirne l'entrata in vigore, se possibile, il 1° gennaio 2007.

7. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Nel quadro della revisione del regolamento finanziario, la Commissione si impegna a quanto segue:

— informare il Parlamento europeo e il Consiglio se, in una proposta di atto legislativo, essa ritiene necessario discostarsi dalle disposizioni del regolamento finanziario e indicarne le motivazioni specifiche;

— garantire che, per le proposte legislative importanti e per tutte le loro modifiche sostanziali, vengano condotte valutazioni regolari dell'impatto legislativo, tenendo in debito conto i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

8. DICHIARAZIONE SUI NUOVI STRUMENTI FINANZIARI

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione e la Banca europea per gli investimenti (BEI), nelle rispettive sfere di competenza, a formulare proposte:

— in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005, per rafforzare la capacità della BEI di fornire prestiti e garanzie alla ricerca e allo sviluppo con un importo supplementare pari a un massimo di 10 miliardi EUR nel periodo 2007-2013, con un contributo BEI di importo fino a 1 miliardo EUR proveniente da riserve per il finanziamento con componenti di ripartizione del rischio;

— rafforzare gli strumenti a favore delle reti transeuropee (TEN) e delle piccole e medie imprese fino a un importo approssimativo di prestiti e garanzie pari rispettivamente a 20 miliardi EUR e 30 miliardi EUR con un contributo BEI di importo massimo rispettivamente di 0,5 miliardi EUR a partire dalle riserve (TEN) e 1 miliardo EUR (Competitività e innovazione).

9. DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLA MODULAZIONE VOLONTARIA

Il Parlamento europeo prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005 in materia di modulazione volontaria, dalla spesa relativa al mercato e dai pagamenti diretti della politica agricola comune allo sviluppo rurale fino a un massimo del 20 %, e di riduzioni per le spese relative al mercato. Quando stabilirà le disposizioni dettagliate di tale modulazione negli atti giuridici pertinenti, il Parlamento europeo valuterà la fattibilità di tali disposizioni rispetto ai principi UE, come ad esempio le norme in materia di concorrenza; attualmente il Parlamento europeo mantiene una riserva sulla propria posizione in merito all'esito della procedura. Esso ritiene che sarebbe opportuno valutare la questione del cofinanziamento dell'agricoltura nel contesto della revisione 2008-09.

10. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA MODULAZIONE VOLONTARIA

La Commissione prende atto del punto 62 delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005 in base a cui gli Stati membri possono trasferire fino a un massimo del 20 % degli importi che avanzano loro dalla spesa relativa al mercato e dai pagamenti diretti.

Nello stabilire le disposizioni dettagliate di tale modulazione negli atti giuridici pertinenti, la Commissione si sforzerà di rendere possibile la modulazione volontaria, sforzandosi al tempo stesso di garantire che tale meccanismo rispecchi quando più fedelmente possibile le norme di base che disciplinano la politica di sviluppo rurale.

11. DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SU NATURA 2000

Il Parlamento europeo esprime la propria preoccupazione quanto alle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005 sulla riduzione della spesa relativa al mercato e dei pagamenti diretti della politica agricola comune e le sue ripercussioni sul cofinanziamento comunitario di Natura 2000. Invita la Commissione a valutare le conseguenze di tali disposizioni prima di formulare nuove proposte. Ritiene che si dovrebbe riconoscere la dovuta priorità all'integrazione di Natura 2000 nei Fondi strutturali e nello sviluppo rurale. In quanto autorità legislativa, mantiene attualmente una riserva sulla propria posizione in merito all'esito della procedura.

12. DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SUL COFINANZIAMENTO PRIVATO E SULL'IVA A FAVORE DELLA COESIONE PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE

Il Parlamento europeo prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005 sull'applicazione della disposizione «n+3» per il disimpegno automatico su base transitoria; esso invita la Commissione, al momento di definire le disposizioni dettagliate per l'applicazione di tale normativa, a garantire norme comuni per il cofinanziamento privato e l'IVA a favore della coesione per la crescita e l'occupazione.

13. DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SUL FINANZIAMENTO DELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Il Parlamento europeo ritiene che, al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio, la Commissione dovrebbe fornire una stima accurata delle attività programmate per la libertà, la sicurezza e la giustizia e che il finanziamento di tali attività dovrebbe essere discusso nel quadro delle procedure previste all'allegato II dell'accordo interistituzionale.

Procedura : **2006/2205(INI)**

Ciclo di vita in Aula

Ciclo del documento : A6-0066/2007

Testi presentati :	Discussioni :	Votazioni :	Testi approvati :
A6-0066/2007	PV 28/03/2007 - 17 CRE 28/03/2007 - 17	PV 29/03/2007 - 8.11 Dichiarazioni di voto	P6_TA(2007)0098

Testi approvati dal Parlamento

Giovedì 29 marzo 2007 - Bruxelles **Edizione provvisoria**

Futuro delle risorse proprie dell'UE P6_TA-PROV(2007)0098 **A6-0066/2007**

- Risoluzione
- Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea (2006/2205(INI))

Il Parlamento europeo ,

– viste le sue risoluzioni del 22 novembre 1990 sul futuro finanziamento della Comunità europea[1] e del 21 aprile 1994 su un nuovo sistema delle risorse proprie per l'Unione europea[2] ,

– vista la decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee[3] ,

– visto il documento del 7 ottobre 1998 intitolato "Il finanziamento dell'Unione europea - Relazione della Commissione sul funzionamento del sistema delle risorse proprie" (**COM(1998)0560**),

– vista la sua risoluzione dell'11 marzo 1999 sulla necessità di modificare e riformare il sistema delle risorse proprie dell'Unione europea[4] ,

– vista la sua posizione del 17 novembre 1999 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea[5] ,

– vista la decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee[6] ,

– viste la relazione della Commissione sul funzionamento del sistema di risorse proprie (**COM(2004)0505**) e la proposta della Commissione concernente una nuova decisione del Consiglio relativa alle risorse proprie, accompagnata da una proposta di regolamento del Consiglio che definisce le misure di esecuzione della correzione degli squilibri di bilancio in conformità con gli articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio del (...) relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (**COM(2004)0501**), presentate il 14 luglio 2004,

– vista la propria risoluzione dell'8 giugno 2005 sulle sfide politiche e i mezzi finanziari di un'Unione allargata 2007–2013[7] ,

– visto lo studio realizzato per il Parlamento europeo: Risorse proprie: evoluzione del sistema in un'Unione a 25, presentato il 30 giugno 2005[8] ,

– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles tenutosi il 15-16 dicembre 2005,

– visti la proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee e il documento di lavoro della Commissione sul calcolo, finanziamento, versamento e iscrizione in bilancio della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito ("correzione britannica") in conformità degli articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio del (...) relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (**COM(2006) 0099**),

– vista la sua posizione del 4 luglio 2006 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee[9] ,

– visto lo studio realizzato per il Parlamento europeo: Risorse proprie dell'Unione europea - Valutazione preliminare della possibilità che le imposte degli Stati membri servano da base per un sistema fiscale europeo, presentato nel gennaio 2007[10] ,

– viste le riunioni della commissione per i bilanci con i presidenti delle commissioni per i bilanci dei parlamenti nazionali tenutesi il 16 giugno 2005 e il 21 giugno 2006,

– viste le risposte al questionario sulle risorse proprie inviato dalla commissione per i bilanci il 30 novembre 2005 a tutte le commissioni per i bilanci dei parlamenti nazionali degli Stati membri,

– visti gli scambi di opinioni ufficiali e informali tra il relatore permanente sulle risorse proprie e le commissioni parlamentari competenti, o loro rappresentanti, che si sono tenuti su invito dei parlamenti nazionali interessati a discutere la questione nel corso del 2006 e 2007,

– visti i risultati conseguiti in seno ai gruppi di lavoro sul futuro finanziamento dell'Unione europea nel contesto delle riunioni parlamentari congiunte svoltesi l'8 e 9 maggio 2006 e il 4 e 5 dicembre 2006,

– visti l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[11] , in particolare il punto 8, e la dichiarazione n. 3 sulla revisione del quadro finanziario allegata a tale accordo,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per lo sviluppo regionale (**A6-0066/2007**),

A. considerando che la prima Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio istituita il 23 luglio 1952, era finanziata da un autentico sistema di risorse proprie basato su un prelievo, riscosso su ciascuna tonnellata di acciaio prodotto, che doveva essere versato direttamente dalle imprese carbosiderurgiche al bilancio CECA,

B. considerando che il trattato di Roma del 25 marzo 1957 prevedeva un periodo di transizione durante il quale la Comunità economica europea si sarebbe finanziata con contributi nazionali prima di passare a un sistema di risorse proprie,

C. considerando che il passaggio è finalmente avvenuto il 21/22 aprile 1970, quando il Consiglio europeo di Lussemburgo ha adottato una decisione con la quale i contributi nazionali venivano sospesi e veniva introdotto un nuovo sistema di finanziamento basato su due risorse proprie effettive - prelievi agricoli e dazi doganali - integrate da una terza risorsa basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA),

D. considerando che tutti gli sforzi del Parlamento[12] tesi a utilizzare le effettive dichiarazioni dell'IVA per determinare la base di valutazione per il calcolo della risorsa IVA ("metodo delle dichiarazioni"), invece della base armonizzata calcolata applicando un tasso medio ponderato sul gettito totale netto ("metodo del gettito"), sono stati vani, con il risultato che la risorsa dell'IVA si è trasformata da una vera e propria risorsa propria con un collegamento diretto ai cittadini europei a uno strumento puramente statistico per calcolare il contributo di uno Stato membro,

E. considerando che l'"Accordo di Fontainebleau" concluso dai Capi di Stato e di governo il 25/26 giugno 1984 affermava chiaramente che "la politica della spesa in definitiva rappresenta il modo essenziale per risolvere la questione degli squilibri di bilancio"; considerando anche tuttavia che il Consiglio europeo ha creato la cosiddetta "correzione britannica", il meccanismo di correzione a favore del Regno Unito in base al quale, a partire dal 1985, il Regno Unito avrebbe ricevuto il 66% della differenza tra la sua parte in percentuale nei versamenti IVA e la sua parte in percentuale nelle spese ripartite per l'anno in questione; che il costo della correzione sarebbe stato

finanziato da tutti gli Stati membri, con un massimale per il contributo della Germania; che in tal modo il Regno Unito ha beneficiato di una riduzione sui suoi contributi annuali al bilancio dell'Unione pari in media a 5,3 miliardi EUR nel periodo 2001-2004,

F. considerando che, in occasione dello stesso Consiglio europeo, i Capi di Stato e di governo hanno deciso inoltre che avrebbe potuto beneficiare dello stesso tipo di correzione, in linea di principio e a tempo debito, "qualsiasi Stato membro con un onere di bilancio considerato eccessivo rispetto alla sua prosperità relativa",

G. considerando che il Consiglio europeo di Bruxelles dell'11-13 febbraio 1988 ha stabilito un massimale, per il bilancio comunitario, pari all'1,2% del PNL per i pagamenti e all'1,3% per gli impegni e ha confermato che gli Stati membri avrebbero potuto trattenere il 10% del gettito delle risorse proprie tradizionali per coprire i costi di riscossione,

H. considerando che il massimale delle risorse proprie è stato aumentato all'1,24% del PNL dell'UE per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento e all'1,31% per quanto riguarda gli stanziamenti d'impegno nel periodo 1993-1999, in relazione ad una UE composta da 15 Stati membri e che è rimasto immutato da allora nonostante gli allargamenti,

I. considerando che, elemento estremamente importante, il Consiglio europeo di Bruxelles del 1988 ha creato una quarta risorsa "addizionale" basata sul PNL, da attivare se e quando l'importo riscosso con l'IVA e le risorse proprie tradizionali fosse risultato insufficiente a coprire gli impegni finanziari della Comunità,

J. considerando che, con l'andare del tempo, tale risorsa è divenuta la risorsa chiave del bilancio dell'Unione europea, giacché rappresenta, secondo le stime, il 70% delle entrate per l'esercizio finanziario 2007, mentre la risorsa IVA ne rappresenta il 15% circa, per cui la quota delle risorse proprie tradizionali (dazi doganali e prelievi agricoli) è scesa al solo 15% delle entrate,

K. considerando che l'attuale decisione sulle risorse proprie del 29 settembre 2000, entrata in vigore il 1° marzo 2002, è caratterizzata dai seguenti elementi: un massimale per le risorse proprie pari all'1,24% del RNL dell'Unione (pari al 1,27% del PNL) in stanziamenti di pagamento e al 1,31% del RNL (pari al 1,335 del PNL) in stanziamenti d'impegno, una detrazione per gli Stati membri, a titolo di copertura delle spese di riscossione delle risorse proprie tradizionali, del 25%, un tasso massimo di richiamo della risorsa IVA dello 0,50%, una limitazione dell'imponibile IVA degli Stati membri al 50% del loro PNL (fissazione di un massimale per la base imponibile IVA) e una correzione a favore di uno Stato membro con eccezioni per altri Stati membri relativamente al finanziamento di tale correzione,

L. considerando che l'ultima proposta della Commissione presentata nel 2006 è intesa a dare attuazione alle decisioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15/16 dicembre 2005 nel settore delle risorse proprie, che sono caratterizzate principalmente dall'aggiunta, all'elenco delle deroghe già esistenti, di disposizioni ancor più speciali per taluni Stati membri contribuenti netti, come le aliquote di prelievo dell'IVA ridotte o le riduzioni annue lorde dei contributi RNL, aumentando così la complessità e l'incomprensibilità del sistema e alimentando ulteriormente una concezione miope degli squilibri di bilancio,

M. considerando che il Consiglio europeo ha rinnovato anche la decisione adottata nel 2000 di aumentare dal 10% al 25% la percentuale delle risorse proprie trattenute dagli Stati membri a titolo di copertura delle spese di riscossione, malgrado il fatto incontrovertibile che tale percentuale non ha alcun rapporto con le spese di riscossione effettivamente sostenute dagli Stati membri, che favorisce gli Stati membri che riscuotono un'ampia quota dei dazi doganali a scapito degli altri paesi e che dovrebbe pertanto essere considerata un'altra forma di correzione,

N. considerando che la proposta della Commissione relativa a una nuova decisione sulle risorse proprie, seppure accettata nel frattempo dal Parlamento[13] , è ancora bloccata in sede di Consiglio da Stati membri che, dopo esservi stati inizialmente favorevoli, sono ora contrari ad applicarla,

O. considerando che, per il Parlamento, la revisione generale e approfondita delle entrate e delle spese dell'Unione europea che dovrà essere effettuata nel 2008/2009, come previsto dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, costituisce un'opportunità da non perdere di fare ritorno ad un autentico ma equo sistema di risorse proprie nello spirito dei trattati istitutivi delle Comunità europee,

P. considerando che dall'inizio del 2006 si sono tenute consultazioni con i parlamenti nazionali interessati a discutere la questione al fine di esplicare ogni sforzo per costituire una base parlamentare comune in vista del futuro processo di revisione,

Q. considerando che finora tali consultazioni si sono limitate a semplici scambi di opinioni personali tra parlamentari, dato che la maggioranza dei partiti politici e dei parlamenti nazionali non ha ancora avuto l'occasione di adottare una posizione ufficiale sulla questione delle risorse proprie,

R. considerando tuttavia che tali incontri hanno permesso di individuare, tra i partecipanti, varie aree di consenso e l'obiettivo ampiamente condiviso di trovare un modo per lavorare insieme al futuro del finanziamento dell'Unione europea,

S. considerando che nel frattempo il Presidente dell'Assemblea nazionale portoghese ha proposto di organizzare, durante la Presidenza portoghese nella seconda metà del 2007, una conferenza dei presidenti delle commissioni bilancio e finanze dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo dedicata alle risorse proprie e al quadro finanziario dell'Unione,

Carenze dell'attuale sistema di finanziamento

1. sottolinea che un sistema nel quale il 70% circa delle entrate dell'Unione non deriva da risorse proprie, ma proviene direttamente dai bilanci nazionali attraverso la risorsa RNL e in misura del 15% da una risorsa come la percentuale sull'aliquota IVA che, viste le sue modalità di determinazione, non può considerarsi a tutti gli effetti una risorsa propria dell'Unione, diverge dallo spirito e la lettera del trattato di Roma; ricorda che l'esistenza stessa dell'Unione europea ha prodotto un aumento degli scambi intracomunitari, e un aumento della ricchezza degli Stati membri, un motivo questo che legittima pienamente l'Unione a dotarsi di un sistema di vere risorse proprie invece di un sistema alimentato dai contributi nazionali;

2. sottolinea che sono queste "quote di adesione" che hanno accentuato il miope dibattito sul contribuente netto, che non rende giustizia ai vantaggi dell'Unione europea in termini di pace, libertà, prosperità e sicurezza, a prescindere dal fatto che il concetto dei "saldi di bilancio netti" presenta gravi limiti anche in termini tecnici e non permette di andare al di là di semplici approssimazioni; rileva che né il versante delle entrate ("effetto Rotterdam") né quello delle spese ("effetto Lussemburgo") dei saldi netti rispecchiano pienamente la realtà;

3. è profondamente convinto che l'attuale sistema di risorse proprie basato sui contributi degli Stati membri sia, nel contempo, ingiusto per il grande pubblico e antidemocratico e non aiuti a mettere in luce l'impegno a favore dell'integrazione europea; inoltre tale sistema, dato che contribuisce all'immagine dell'Unione europea come ulteriore aggravio per i bilanci nazionali, non fornisce all'Unione fondi sufficienti per tutte le sue politiche, critica vivamente le possibilità offerte a singoli paesi di finanziare ufficialmente solo le politiche per le quali nutrono interesse; teme che questo possa essere l'inizio della dissoluzione dei valori che hanno caratterizzato il successo dell'Unione europea negli ultimi 50 anni;

4. sottolinea che l'attuale sistema, con le sue quattro diverse risorse e i suoi vari meccanismi di correzione, che si tratti di quelli generali a favore di uno specifico Stato membro come la correzione britannica, o di quelli specifici come le correzioni nel contesto del finanziamento di altre correzioni, è eccessivamente complesso, manca di trasparenza ed è totalmente incomprensibile per i cittadini europei; sottolinea che il sistema non risponde assolutamente all'esigenza di creare un legame diretto tra Unione e cittadini;

5. prende atto che la regola dell'unanimità nelle decisioni sulle "risorse proprie" e sui "quadri finanziari" fa sì che l'esito dei negoziati in questi settori dipenda dalla disponibilità e dalle possibilità finanziarie anche degli Stati membri più riluttanti, ricchi o poveri che siano; non è sorpreso che i risultati siano spesso deludenti;

6. attribuisce al sistema e alle sue carenze le inadeguatezze dell'accordo del Consiglio europeo sul nuovo quadro finanziario 2007-2013 concluso al Consiglio europeo di Bruxelles del 14-15 dicembre 2005; ritiene che il pacchetto finanziario convenuto, con le numerose deroghe sul piano delle entrate e con i regali "di compensazione" a taluni Stati membri sul piano delle spese, rappresenti la dimostrazione più lampante del totale fallimento del sistema; ritiene inaccettabile che, malgrado tutti gli Stati membri abbiano convenuto di varare importanti attività comunitarie come Galileo o le reti transeuropee e abbiano fissato obiettivi ambiziosi, ad esempio gli obiettivi di Goteborg e di Lisbona o gli Obiettivi di sviluppo del Millennio, ora nessuno voglia più finanziarle;

7. deplora che il Consiglio europeo di Bruxelles del 2005, anziché creare un sistema più semplice e più trasparente, lo abbia reso ancor più complicato e oscuro lasciando intatta, in linea di principio, la correzione a favore del Regno Unito, vale a dire la "correzione britannica", e aggiungendo altre deroghe e correzioni che avvantaggiano altri Stati membri;

8. sottolinea che, se si fosse utilizzata appieno la decisione di Edimburgo del 1992 che fissava il massimale delle risorse proprie all'1,24% del RNL, il bilancio comunitario avrebbe guadagnato uno 0,2% l'anno del RNL negli ultimi 13 anni, equivalente a un aumento di circa 240 miliardi EUR; ritiene che tali fondi, che erano stati adottati all'unanimità dagli Stati membri sulla base di una proposta della presidenza britannica, il necessario per consentire all'Unione europea di agire in linea con i suoi poteri e le sue sfide crescenti, segnatamente per quanto riguarda il suo ruolo nel mondo, la realizzazione degli obiettivi di Lisbona (innovazione, infrastrutture e occupazione) o come convenuto nei trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza, per non parlare del progetto di Costituzione e di un'Unione con 27 Stati membri;

9. sottolinea che dal 1995 il bilancio europeo è aumentato del solo 8,2% in termini reali e che la sua quota del RNL è diminuita, mentre allo stesso tempo i bilanci nazionali sono aumentati del 23% in media, vale a dire quasi tre volte tanto;

Prima fase della riforma: miglioramento del sistema di contributi nazionali

10. riconosce che qualsiasi riforma del sistema delle risorse proprie sarà un'operazione delicata e difficile da condurre con la partecipazione dei parlamenti degli Stati membri; raccomanda pertanto un approccio progressivo che possa essere introdotto in due fasi, ma che faccia parte di una decisione unica in considerazione del fatto che la laboriosa procedura comunitaria renderebbe impossibile adottare due decisioni in un lasso di tempo relativamente breve. La prima fase provvisoria e transitoria porterebbe a un miglioramento dell'attuale sistema di contributi nazionali, cui si dovrebbero applicare i seguenti principi politici:

- parità tra gli Stati membri,
- semplicità della presentazione per i rappresentanti eletti come per i cittadini,
- solidarietà e pari dignità fra gli Stati membri,
- istituzione di un legame politico tra riforma delle entrate e revisione delle spese, come giustamente previsto dall'accordo interistituzionale;

Parità tra gli Stati membri

11. definisce il concetto di "parità tra gli Stati membri" come l'assenza di qualsiasi privilegio di bilancio per qualsiasi Stato membro; ammette che per taluni Stati membri potrebbe essere difficile accettare di rinunciare a una lunga serie di disposizioni speciali in materia di entrate e una certa distribuzione tradizionale delle spese, il che può giustificare il fatto che una riforma venga applicata solo progressivamente ("smantellamento graduale" del vecchio sistema); rifiuta tuttavia di accettare la lunga tradizione di privilegi di bilancio come argomentazione a favore del mantenimento di un sistema che, una volta avviate le necessarie riforme, non sarà più giustificabile;

Semplicità della presentazione

12. sottolinea l'importanza che il sistema migliorato venga presentato nel modo più semplice possibile così da essere comprensibile e trasparente per i cittadini europei; deplora la presentazione totalmente incomprensibile di decisioni che incidono sulla vita di tutti i cittadini europei, come le conclusioni della Presidenza riguardanti le finanze dell'Unione approvate dal Consiglio europeo di Bruxelles del dicembre 2005;

Solidarietà e pari dignità tra gli Stati membri

13. chiede un sistema che salvaguardi i principi di solidarietà e pari dignità tra gli Stati membri; ritiene che tali principi vengano compromessi dall'attuale sistema delle risorse proprie, in cui qualcuno fruisce di compensazioni mentre altri possono ottenerle solo negoziando attraverso mercanteggiamenti a porte chiuse nelle riunioni del Consiglio europeo; ricorda che, sui 46 articoli contenuti nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 2005 che determinano la spesa della nuova rubrica 1b) "*Coesione per la crescita e l'occupazione*" ben 20 sono "disposizioni supplementari" che distribuiscono "regali di Natale" in abbondanza a vari Stati membri o regioni[14] ;

Legame politico tra riforma delle entrate e revisione delle spese

14. è convinto che il legame politico tra riforma delle entrate e revisione delle spese sia inevitabile e perfettamente ragionevole, specialmente nella misura in cui la logica di finanziare le politiche comunitarie con entrate provenienti dai bilanci nazionali rappresenta ancora il principio guida dell'Unione;

Carattere provvisorio e transitorio del sistema

15. sottolinea che qualsiasi versione migliorata del sistema attuale, quale prima fase dell'approccio in due fasi suggerito in questa sede, va considerata come provvisoria e transitoria in quanto le profonde debolezze del sistema di contributi degli Stati membri la rendono politicamente insostenibile;

16. condivide tuttavia il parere della Corte dei conti[15] secondo cui una riforma approfondita del sistema delle risorse proprie delle Comunità è molto difficile da raggiungere, se la discussione a tale riguardo è direttamente associata alle negoziazioni sui massimali finanziari e sugli importi da spendere per le politiche comunitarie nel quadro di prospettive finanziarie pluriennali, come è avvenuto ripetutamente nel passato nell'ambito delle discussioni del Consiglio europeo;

Raccomandazioni per un miglioramento del sistema di contributi nazionali
Proposte Schreyer

17. ricorda che sono già state avanzate proposte per migliorare l'attuale sistema di finanziamento, ad esempio quelle presentate dal Commissario Michaele Schreyer nel luglio 2004[16] , secondo le quali:
- ogni Stato membro, a prescindere dalla sua prosperità, ha diritto a una correzione che è attivata allorché il suo contributo al bilancio UE raggiunge una soglia dello 0,35% del RNL,
- il rimborso assumerebbe la forma di una riduzione del 66% del contributo netto dello Stato membro e
- il rimborso massimo globale disponibile per tutte le correzioni è limitato a 7,5 miliardi EUR l'anno;

18. ammette che per alcuni aspetti le proposte Schreyer andavano nella buona direzione, in quanto rendevano il sistema leggermente più trasparente grazie se non altro all'abolizione del principio della "correzione della correzione" o in quanto limitavano le compensazioni e le correzioni, con il grande aspetto positivo di essere concepite unicamente come sistema transitorio fino al 2014;

19. è tuttavia convinto che la generalizzazione della correzione, anche se accompagnata da un limite per i saldi di bilancio netti, sarebbe un duplice errore giacché non farebbe che consolidare il carattere anticomunitario del sistema e cementare l'approccio miope di un "giusto ritorno" quantificabile; ribadisce che l'unica soluzione possibile consiste nell'abolire una volta per tutte il sistema dei saldi netti e parallelamente operare la riforma della struttura della spesa; sottolinea che la particolarità delle spese europee è costituita giustamente dal loro valore aggiunto fondato sul principio della solidarietà finanziaria;

La questione delle spese strutturali e di coesione

20. respinge categoricamente l'idea avanzata in altre proposte di riforma di escludere le spese strutturali e di coesione da tutti i calcoli ai fini della determinazione dei contributi degli Stati membri o delle correzioni di tali contributi, in quanto una misura del genere comporterebbe una differenziazione tra spese "nobili" e spese "sospette", aprendo così la strada ad un'Unione europea *à la carte* , in cui le politiche finirebbero per essere finanziate esclusivamente dagli Stati membri che vi trovano un interesse;

Conclusioni

21. prende atto della proposta, avanzata dalla Finlandia nell'aprile 2004, di sostituire l'attuale sistema di finanziamento dell'Unione europea, pur mantenendo le risorse proprie tradizionali, con un sistema basato sul RNL, che prenda le quote del RNL come base dei contributi degli Stati membri alle risorse proprie dell'Unione, abolisca la risorsa IVA nella sua forma attuale, dato che non è altro che una base matematica per il calcolo dei contributi nazionali, e sopprima progressivamente la correzione a favore del Regno Unito fino ad azzerarla nel 2013;

22. sottolinea che tale sistema avrebbe il vantaggio di essere semplice e trasparente e di costituire un possibile passo verso l'istituzione di un vero e proprio sistema delle risorse proprie per l'Unione e che ne beneficerebbero tutti gli Stati membri che contribuiscono attualmente alla correzione per il Regno Unito, come ne beneficerebbe il Regno Unito stesso grazie all'abolizione della risorsa IVA nella sua forma attuale; sottolinea che ciò non pregiudica l'inserimento nel lungo periodo di un'IVA modificata nel finanziamento dell'Unione europea;

23. riconosce che la risorsa RNL è meno visibile per i cittadini ma in quanto mette in rapporto i contributi con il livello generale di prosperità ed è un'espressione di solidarietà tra di essi;

24. è consapevole che un accordo sul nuovo sistema di finanziamento secondo le linee della proposta finlandese è accettabile politicamente solo nel quadro di un processo globale di negoziato che comprenda anche le spese; invita la Commissione a prendere in considerazione il sistema basato sul RNL qui descritto all'atto di formulare nuove proposte sulle entrate dell'Unione a seguito del processo di revisione previsto nell'accordo interistituzione del 17 maggio 2006;

25. sottolinea il collegamento tra entrate e spese nelle considerazioni relative al passaggio ad un nuovo sistema; respinge qualsiasi tentativo di rinazionalizzare la politica agricola comune;

26. raccomanda che la prima fase della riforma possa avere inizio immediatamente dopo la ratifica dell'accordo da raggiungere; ritiene che il sistema dei contributi nazionali, pur essendo mantenuto, risulterebbe più semplice, più trasparente e assolutamente proporzionato alla prosperità relativa di ciascuno Stato membro; sottolinea tuttavia la natura temporanea di tale fase, in quanto l'unico obiettivo sarebbe quello di preparare il terreno all'introduzione di un vero e proprio nuovo sistema di risorse proprie;

Seconda fase della riforma: un nuovo sistema di risorse proprie

27. conferma le sue posizioni precedenti secondo le quali l'obiettivo della riforma delle entrate comunitarie deve essere la creazione di un'autentica risorsa propria per l'Unione europea che sostituisca i meccanismi attuali: ricorda che tale obiettivo e le proposte per realizzarlo non sono affatto rivoluzionarie, ma cercano semplicemente di far rivivere la lettera e lo spirito dei trattati istitutivi;

28. considera i seguenti principi, che sono emersi in tutti i contatti con i parlamenti nazionali, come pietre angolari di qualsiasi futuro sistema delle risorse proprie:
- pieno rispetto del principio della sovranità fiscale degli Stati membri,
- neutralità fiscale,
- nessuna modifica dell'ordine di grandezza del bilancio UE,
- introduzione progressiva del nuovo sistema,
- istituzione di un legame politico chiaro tra riforma delle entrate e riforma delle spese;

Pieno rispetto della sovranità fiscale degli Stati membri

29. ritiene che, come sancito dai trattati e dal progetto di costituzione, la sovranità fiscale debba continuare a spettare agli Stati membri, che potrebbero tuttavia autorizzare l'Unione, per un periodo limitato e revocabile in qualsiasi momento, a beneficiare direttamente di una determinata quota di un'imposta, come avviene nella maggior parte degli Stati membri per quanto concerne le autorità regionali o locali;

Neutralità fiscale

30. è convinto che, a parità di tutti gli altri elementi, il nuovo sistema non debba accrescere la spesa pubblica globale né l'onere fiscale gravante sui cittadini; conclude che, qualora un nuovo sistema dovesse assegnare direttamente, in tutto o in parte, un'imposta visibile a tutti i cittadini, all'Unione europea, si dovrebbe operare una riduzione equivalente altrove; propone che le Corti dei conti nazionali e la Corte dei conti europea vengano invitate a controllare e garantire il rispetto di tale principio;

31. ritiene che lo sviluppo di un nuovo sistema di risorse proprie debba tenere conto degli sforzi degli Stati membri tesi a coordinare le rispettive politiche fiscali;

Nessuna modifica dell'ordine di grandezza del bilancio dell'UE ma assicurare entrate sufficienti al bilancio per far fronte alle priorità politiche dell'UE

32. non giudica necessario, in questo momento, modificare il massimale dell'1,24% del RNL che offre già un considerevole margine di manovra; ricorda che nessun bilancio si è mai avvicinato a tale massimale convenuto dagli stessi Stati membri nel 1992 sotto presidenza britannica, e che gli stanziamenti di pagamento hanno raggiunto il loro livello massimo nel 1993 con l'1,18% del RNL; sottolinea che, anche se il quadro finanziario prevede una percentuale dell'1,45% del RNL per gli anni 2007-2013, il primo bilancio di tale periodo è stato adottato ad un livello pari al solo 0,99% del RNL;

Introduzione progressiva del nuovo sistema

33. chiede un'introduzione graduale del nuovo sistema a partire dal 2014; è favorevole a stabilire un periodo transitorio per assicurare uno smantellamento senza scosse del vecchio sistema di finanziamento, con tutte le sue disposizioni speciali storiche;

Istituzione di un legame politico chiaro tra riforma delle entrate e riforma delle spese

34. sottolinea che riforma della struttura delle entrate e riforma della struttura delle spese devono andare di pari passo, come previsto nella dichiarazione n. 3 allegata al nuovo accordo interistituzionale del 17 maggio 2006;

35. rileva che un sistema di risorse proprie che garantisca un emendamento delle entrate del bilancio dell'UE proporzionale alla crescita della ricchezza negli Stati membri migliorerà il clima politico del processo decisionale relativo al bilancio, consentendo agli addetti ai lavori di concentrarsi sulle priorità principali, che comportano un valore aggiunto per l'UE, invece di contrattare sui livelli di spesa;

36. si compiace per l'iniziativa presa nell'ambito delle riunioni congiunte tra Parlamento europeo e parlamenti degli Stati membri di riunire un gruppo di lavoro specifico sulle risorse proprie; reputa il dialogo con i parlamenti nazionali essenziale al fine di compiere progressi verso la riforma delle risorse proprie;

Possibili opzioni per il futuro

37. ribadisce che nell'ambito dei contatti con i parlamenti nazionali degli Stati membri molti ritengono che nel breve periodo i tempi non siano ancora maturi per una nuova imposta europea; sottolinea tuttavia che ciò non esclude la possibilità che, qualora gli Stati membri decidano di imporre nuove imposte, essi potrebbero decidere nel contempo, o in una fase successiva, di autorizzare l'Unione a beneficiare direttamente di tali nuove imposte;

38. sottolinea tuttavia che in una seconda fase sarà essenziale esaminare la creazione di un nuovo sistema di risorse proprie basato su un'imposta già prelevata negli Stati membri, nella prospettiva di convogliare direttamente la totalità o una parte di tale imposta nel bilancio dell'UE, come autentica risorsa propria, instaurando così un collegamento diretto tra l'Unione e i contribuenti europei; rileva che ciò servirebbe anche a ravvicinare le normative fiscali nazionali; sottolinea che questo tipo di soluzione non farebbe che segnare un ritorno al principio stabilito dal trattato di Roma, secondo il quale le spese europee devono essere finanziate con risorse proprie europee;

39. ricorda che tra le possibili imposte prese in considerazione, in tutto o in parte, a tal fine nel corso degli scambi con i parlamenti nazionali o nelle relazioni della Commissione sulla riforma del sistema delle risorse proprie figurano le seguenti:
- l'IVA,
- le accise sui carburanti da trasporto e altre tasse sull'energia,
- le accise su tabacco e alcol,
- le imposte sugli utili aziendali;

40. rileva che nelle discussioni in seno al Parlamento europeo sono state esplorate altre possibili strade, quali:
- le tasse sulle transazioni sui valori mobiliari,
- le tasse sui servizi di trasporto e telecomunicazione,
- le imposte sul reddito,
- ritenute alla fonte sugli interessi,
- le entrate della BCE (signoreggio),
- l'ecotassa,
- le tasse sulle transazioni valutarie,
- le imposte sui risparmi,
- le tasse sulle transazioni finanziarie ;

41. ritiene che l'idoneità di un nuovo sistema di risorse proprie debba essere valutata alla luce dei seguenti criteri:
- sufficienza: le entrate sarebbero sufficienti a coprire le spese dell'Unione europea a lungo termine?
- stabilità: il sistema genererebbe entrate stabili per il bilancio UE?
- visibilità e semplicità: sarebbe visibile e comprensibile per i cittadini europei?
- bassi costi di funzionamento: sarebbe semplice da amministrare e comporterebbe bassi costi di conformità?
- ripartizione efficace delle risorse: il sistema porterebbe ad una ripartizione efficace delle risorse nell'UE?
- equità verticale: comporterebbe una ridistribuzione del reddito?
- equità orizzontale: avrebbe lo stesso impatto su contribuenti equivalenti in tutta l'UE?
- equità dei contributi: la risorsa riscuoterebbe entrate dagli Stati membri in linea con la loro forza economica?

42. desidera portare avanti l'esame di tali opzioni in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali prima di assumere la propria posizione finale; attribuisce grande priorità alla definizione, possibilmente nel corso della presidenza portoghese, di una base comune di discussione per quanto concerne la prossima revisione delle entrate dell'UE; intende compiere ogni sforzo per giungere a una posizione sul futuro delle risorse proprie dell'Unione che possa essere appoggiata da una maggioranza dei parlamenti degli Stati membri;

43. ritiene che la presente risoluzione costituisca una solida piattaforma su cui basare gli ulteriori sforzi tesi a trovare un nuovo sistema più equo e trasparente di finanziare l'Unione europea; intende discutere e approvare la sua posizione finale su un nuovo sistema delle risorse proprie per l'Unione europea in tempo utile affinché possa essere tenuto presente nelle deliberazioni sulla revisione complessiva delle entrate e delle spese dell'UE prevista dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006;

o
o o

44. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e il suo allegato al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 324 del 24.12.1990, pag. 243.

(2) GU C 128 del 9.5.1994, pag. 363.

(3) GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9.

(4) GU C 175 del 21.6.1999, pag. 238.

(5) GU C 189 del 7.7.2000, pag. 79.

(6) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(7) GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 373.

(8) Studio effettuato dallo Study Group for European Policies (SEP), cfr. anche l'allegato: Commenti sull'adeguatezza del gettito di eventuali imposte proprie dell'UE, 30 agosto 2005.

(9) Testi approvati. **P6_TA(2006)0292**.

(10) Studio realizzato da Deloitte e Touche: Relazione sulla fase II - Bozza preliminare, 12 gennaio 2007.

(11) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(12) Ad esempio, la relazione Cornelissen: Parlamento europeo 1985: "Può il Parlamento tollerare il fatto che il gettito dell'IVA sia sempre più diluito in un contributo finanziario nazionale a seguito del necessario abbandono del principio dell'aliquota IVA uniforme e può accettare che la creazione della base IVA uniforme si riduca in ultima analisi a un calcolo statistico? (...) Oppure, in relazione al calcolo della base IVA, occorre adoperarsi al massimo per rilanciare il sistema delle risorse proprie delle Comunità e l'autonomia finanziaria della Comunità che da esse dipende?".

(13) Testi approvati. **P6_TA(2006)0292**.

(14) Cfr. l'Allegato della presente risoluzione.

(15) ***Cfr. paragrafo 18 del parere n. 2/2006 (GU C 203 del 25.8.2006, pag. 50).***

(16) "Relazione Schreyer": **COM(2004)0505** e **COM(2004)0501** del 14 luglio 2004.

ALLEGATO

Eccezioni introdotte dal Consiglio europeo nel dicembre 2005 per quanto riguarda la sezione delle entrate e delle spese del bilancio

Importi destinati a progetti

865 milioni per la centrale nucleare di Ignalina (LIT) e 375 milioni per la centrale nucleare di Bohunice (SLK)

200 milioni per il processo di pace in Irlanda del Nord

Importi destinati alle regioni

879 milioni a favore di 5 regioni polacche dell'Obiettivo 2 (EUR 107 per cittadino)

140 milioni per una regione ungherese (Közép-Magyarország)

200 milioni per Praga

sostegno "decrescente" per una regione finlandese e per Madeira, originariamente regioni beneficiarie di un sostegno transitorio

100 milioni per le Isole Canarie

150 milioni per le regioni frontaliere dell'Austria

75 milioni per la Baviera

50 milioni per Ceuta e Melilla (ES)

225 milioni per i Länder della Germania orientale

136 milioni per le regioni ultraperiferiche (EUR 35 per cittadino)

150 milioni per le regioni svedesi dell'Obiettivo "Competitività e occupazione "

Fondi speciali per gli Stati membri

tasso di utilizzo per la Polonia incrementato del 4%

sostegno temporaneo per Cipro, sebbene non sia mai stata una regione dell'Obiettivo 1

2 000 milioni per la Spagna da ripartire liberamente tra gli obiettivi dei Fondi strutturali

1 400 milioni per l'Italia (ripartizione prestabilita)

100 milioni per la Francia (Obiettivo: "Competitività regionale e occupazione")

47 milioni per l'Estonia (EUR 35 per cittadino)

81 milioni per la Lituania (EUR 35 per cittadino)

pagamenti addizionali per lo sviluppo rurale:

1 350 milioni per l'Austria	20 milioni per il Lussemburgo
460 milioni per la Finlandia	100 milioni per la Francia
500 milioni per l'Irlanda	820 milioni per la Svezia
500 milioni per l'Italia	320 milioni per il Portogallo

Condizioni speciali

incremento del 50% per il sostegno alle ex-frontiere esterne di ROM e BULG, rispetto al sostegno ordinario alle regioni frontaliere

il cofinanziamento privato può essere contabilizzato per i progetti finanziati a titolo dei Fondi strutturali nei nuovi Stati membri (PIL pro capite <85% della media UE) e nei Länder della Germania orientale

nei nuovi Stati membri (<85%), l'IVA può essere considerata come costo ammissibile a titolo dei progetti dei Fondi strutturali

Condizioni speciali nelle basi giuridiche

deroga alla regola "n+2" per i nuovi Stati membri (<85%) per il periodo 2007-2010

i progetti immobiliari sono ammissibili al sostegno nei nuovi Stati membri (EU10 + ROM, BULG)

20% degli stanziamenti del primo pilastro (Agricoltura) possono essere utilizzati da ciascun paese per lo sviluppo rurale, in deroga a regole generali quali il co-finanziamento

fondi speciali per lo sviluppo rurale in Portogallo (320 milioni), senza co-finanziamento

Condizioni speciali per il finanziamento del bilancio

l'aliquota di prelievo della risorsa propria IVA è ridotta del 25% per l'Austria

l'aliquota di prelievo della risorsa propria IVA è ridotta del 50% per la Germania

l'aliquota di prelievo della risorsa propria IVA è ridotta del 66% per la Svezia e i Paesi Bassi

I Paesi Bassi ricevono 4 230 milioni (RNL 'risorse proprie')

La Svezia riceve 1 050 milioni (RNL 'risorse proprie')

la deduzione a favore del Regno Unito è mantenuta, benché sia ridotta per effetto di determinati pagamenti progressivi a favore dei nuovi Stati membri.

Ultimo aggiornamento: 11 settembre 2007

Avviso legale

XV Legislatura - Ultimi volumi pubblicati

51 Il programma europeo di navigazione satellitare Galileo - *2 giugno 2007*

52 Il dibattito sul futuro dell'Europa (*recenti sviluppi*) - *8 giugno 2007*

53 Incontro parlamentare sul futuro dell'Europa, Bruxelles, 11 e 12 giugno 2007 - Gli interventi dei rappresentanti italiani - *19 giugno 2007*

54 Il dibattito sul futuro dell'Europa in vista del Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007 *20 giugno 2007*

55 Consiglio europeo Bruxelles, 21 e 22 giugno 2007 - Conclusioni della Presidenza - *Documenti comunitari - 25 giugno 2007*

56 Atto comunitario n. 16 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per la protezione del suolo e che modifica la direttiva 2004/35/CE - *3 luglio 2007*

57 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti (COM (2005) 667 def., del 21 dicembre 2005) - *6 luglio 2007*

58 La Strategia europea in materia di rifiuti speciali - *6 luglio 2007*

59 Il progetto di mandato alla Conferenza intergovernativa per la riforma dei Trattati europei - *16 luglio 2007*

60 La politica agricola dell'Unione europea: nuovi sviluppi (audizione del Commissario europeo per l'agricoltura) - *17 luglio 2007*

61 Progetto di Trattato che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea - *Documenti comunitari - 26 luglio 2007*

62 Conferenza dei Presidenti delle Commissioni affari interni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea, dei Paesi candidati all'adesione e del Parlamento europeo: Lisbona, 9 e 10 settembre 2007 - *1° agosto 2007*

63 Contenzioso e precontenzioso dell'Italia con l'Unione europea - Situazione al 30 giugno 2007 *1° agosto- 2007*

64 Atto comunitario n. 22 - Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti COM (07) 372 def. - *17 settembre 2007*

65 Atto comunitario n. 24 - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Relazione sull'attuazione del programma dell'Aia per il 2006 (COM (07) 373 def.) - *24 settembre 2007*

66 Riunione interparlamentare sui cambiamenti climatici (Parlamento europeo, 1° - 2 ottobre 2007) - *27 settembre 2007*

67 Il Parlamento europeo nel progetto di Trattato - Il Parlamento europeo nel progetto di Trattato - *4 ottobre 2007*